

***DUE DILIGENCE LEGALE***

***REPORT***

*Ai fini della gara  
per il progetto di bancabilità dell'ATO Umbria 3*

**ROMA**

Via Barberini, 3

Tel. 06.4746042-06.47822625

Fax 06.46661000

[roma@mmea.it](mailto:roma@mmea.it)

## **INTRODUZIONE**

### **1. Profili societari**

#### **1.1 La Società Finanziata**

- 1.1.1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi
  - 1.1.2. Capitale e compagine sociale
  - 1.1.3. Patto Parasociale
  - 1.1.4. Oggetto Sociale
  - 1.1.5. Partecipazione pubblica e circolazione della quota di partecipazione
  - 1.1.6. Amministrazione della Società
  - 1.1.7. Collegio Sindacale
  - 1.1.8. Esercizio Sociale
  - 1.1.9. Altre Informazioni
- #### **1.2 Le Società controllate / collegate**
- 1.2.1 VUS COM S.r.l.
  - 1.2.2 Centro Ambiente S.p.A.
  - 1.2.3 VUS GPL S.r.l.
  - 1.2.4 Trec S.p.A.
  - 1.2.5 ICT Valle Umbra S.r.l.
  - 1.2.6 Agenzia Energia Ambiente Provincia Perugia S.p.A.
- #### **1.3 Sintesi delle relazioni contrattuali tra VUS S.p.A. e sue società controllate / collegate**

### **2. Quadro normativo di riferimento**

- 2.1 Legge n. 36/1994 e s.m.i., L.R. Umbria n. 43/1997 e s.m.i. e Legge n. 142/1990 e s.m.i. (poi D.Lgs. n. 267/2000)
- 2.2 Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 2.3 L'art. 23 bis della Legge n. 133/2008

**3. L'affidamento in house**

**3.1** Profili di carattere societario

**3.2** Osservazioni

**3.2.1** (*segue*): il controllo analogo individuato dalla giurisprudenza

**3.2.2** (*segue*): il parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche del 26.11.2007

**3.3** Conclusioni

**4. La convenzione**

**4.1** La procedura di affidamento

**4.2** Parti del contratto, oggetto, durata, natura dei corrispettivi

**4.3** Forma e natura giuridica dell'AATO

**4.4** Natura [*privatistica vs. pubblicistica*] e vincolatività dei diritti e delle obbligazioni dedotte in Convenzione

**4.5** Principali disposizioni a tutela della bancabilità dell'iniziativa contenute in Convenzione

**4.5.1** Cause di estinzione del contratto: scadenza, decadenza, risoluzione, recesso e/o revoca della Convenzione; indennizzi ed altre tutele; penalità.

**4.6** Eventuali garanzie prestate

**4.7** Vicende della Convenzione (eventuali atti integrativi e modificativi)

**4.8** Eventuali suggerimenti relativi ed eventuali modifiche utili alla bancabilità dell'iniziativa

**5. Profili economico – patrimoniali e beni immobili**

**5.1** Natura dei beni in proprietà o nella disponibilità della Società Finanziata e relativo titolo giuridico

**5.2** Situazione dei terreni e dei siti sui quali dovranno essere sviluppati gli investimenti

**5.3** Indebitamento esistente

**5.4** Garanzie concesse

- 6. Modalità di esecuzione degli investimenti**
- 7. Autorizzazioni e permessi**
- 8. Quadro cauzionale**
  - 8.1 Ammissibilità del Pegno sulle azioni della Società
  - 8.2 Garanzie reali concesse dalla Società
    - 8.2.1 *Pegni sui conti correnti della Società*
    - 8.2.2 *Ipoteca sui beni immobili e diritti immobiliari della Società*
  - 8.3 Cessione dei crediti vantati dalla Società Finanziata nei confronti delle principali controparti commerciali
  - 8.4 Ammissibilità del Privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. n. 385/1993 e del Privilegio generale ex art. 160 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 9. Analisi del contenzioso**
- 10. Profili giuslavoristici**
- 11. Profili fiscali**
- 12. Profili assicurativi**

**Allegato 1 – Documenti acquisiti**

## INTRODUZIONE

Con Deliberazione n. 6 del 15 novembre 2006 l'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO Umbria 3 (“AATO”) ha adottato il nuovo Piano di Ambito del servizio idrico integrato gestito da Valle Umbra Servizi S.p.A. (“VUS” o “Società”), dando formale avvio alla fase esecutiva del “progetto di bancabilità” e richiamando la necessità di provvedere alle verifiche dettagliate di sostenibilità del Piano economico-finanziario in un’ottica di finanza strutturata.

Per tali motivazioni l'AATO ha selezionato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e Banca OPI S.p.A. (“Advisor”) affidando a questo il compito di effettuare:

*“A. l’analisi, validazione e la formulazione di eventuali proposte di modifica del Piano Economico Finanziario allegato al Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21.12.2006 con deliberazione n. 9 anche considerando ulteriori modifiche che l’AATO Umbria 3 intendesse apportare;*

*B. l’assistenza all’AATO Umbria 3 ed al Coordinatore generale nella predisposizione del bando di gara per la selezione dell’Istituto Finanziario (o degli Istituti Finanziari) che provvederà all’erogazione del finanziamento”.*

L'AATO ha, peraltro, individuato quale Coordinatore dell'intera procedura l'Ing. Paolo Ziani – materiale redattore del Piano di Ambito oggetto di analisi – ad esso affiancando Mariani, Menaldi & Associati – Studio Legale (“MM&A”) per le valutazioni di carattere giuridico-legale collegate alle attività oggetto di incarico dell'Advisor.

In tale scenario si inserisce, pertanto, il presente report (“**Report**”) redatto da MM&A alla luce dei confronti avuti con l'Advisor selezionato e sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti messi a disposizione e visionati, la cui *check list* è allegata sub 1) (“**Documenti**”).

In particolare, il Report ha avuto ad oggetto la verifica del contesto giuridico, amministrativo e contrattuale in cui si inserisce l'attività della Società.

Scopo del Report è, pertanto, quello di portare all'attenzione di AATO alcuni argomenti che possano risultare utili ai fini delle verifiche di bancabilità richieste all'Advisor ("Operazione").

Per il perimetro di indagine consensualmente individuato dalle Parti interessate, il Report assume, quindi, valenza strumentale per l'Operazione, restando inteso che lo stesso dovrà essere implementato al momento della futura sollecitazione del mercato finanziario attraverso il predefinito *beauty contest*.

Resta inteso che il Report e quanto in esso contenuto è ad esclusivo beneficio di AATO, e su consenso di questi, messo a disposizione dell'Advisor, che potrà assumerne il contenuto onde trasformarlo in allegazione dell'Operazione, e che, pertanto, al di là di detta eccezione non potrà essere trasmesso o altrimenti reso noto a terzi, né utilizzato per fini diversi da quelli relativi all'Operazione, senza il preventivo consenso scritto di MM&A.

MM&A non accetta responsabilità di alcun genere in relazione ai contenuti del presente Report nei confronti di soggetti diversi da AATO.

Il Report è basato sulla documentazione fornita dalla Società a seguito di richieste di acquisizione di cui alla predetta allegazione sub 1) ed esaminata presso le sedi di Firenze e Milano di MM&A. Nessun accesso agli atti presso la Società ovvero sopralluoghi sono stati effettuati.

## **CAVEAT**

L'Operazione si pone in termini di elevata originalità sul mercato italiano prevedendo la bancabilità di un ramo di una *multiutility*.

In particolare il finanziamento afferisce al settore servizio idrico integrato, al quale la Società unisce anche le attività di:

- produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;
- produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;
- produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;

- raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;
- raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;
- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
- altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito “*contratto di servizio*”.

Orbene, l’originalità priva l’analisi di quei riscontri consolidati di prassi che agevolano, di norma, l’operatore.

Ciò nondimeno, risulta di tutta evidenza che l’Operazione, con le necessarie e dovute cautele, risulti assolutamente perfezionabile sia in termini di istruttoria che di futura e positiva sollecitazione del mercato.

In tal senso obbligo introduttivo del Report è la segnalazione dei caveat conseguenti all’originalità dell’Operazione e che non sono riscontrabili in analoghe operazioni su base *project*.

In primo luogo nell’ambito della già segnalata implementazione della *due diligence* ai fini della sollecitazione del mercato dovranno essere effettuate analoghe verifiche anche sul settore della distribuzione del gas e della gestione dei rifiuti.

Quanto sopra, intanto, ai fini della esaustività dell’analisi, che già di per sé rappresenta un valore indefettibile per il mercato finanziario.

Inoltre, l’estensione della *due diligence* anche agli altri rami d’azienda consentirà di meglio calibrare il quadro cauzionale idoneo a garantire il finanziamento su base *project*.

Ciò permetterà di chiarire che le verifiche ultronee non sono ad oggi pregiudiziali per la declaratoria di bancabilità, ma, per converso, appaiono

essenziali prima del finanziamento perché, alla luce delle stesse, potrà essere conseguentemente modulato il reticolo di garanzie contrattuali.

Specularmente anche le *due diligence* tecnico-assicurative dovranno investire gli altri settori di attività.

Un esempio assorbente.

Qualora dal combinato disposto delle *due diligence* tecnico ed assicurativa emerga che nel settore dei rifiuti la società deve realizzare, in quanto previsto nella programmazione dell'Autorità concedente, un investimento in tecnologia con un rischio potenziale di inquinamento (ad esempio un impianto di gassificazione) è di tutta evidenza che il livello di copertura assicurativa e le cautele contrattuali dovranno essere opportunamente adeguate indipendentemente dalla circostanza che l'Operazione sia già bancabile.

Un'ulteriore segnalazione.

Una delle criticità più rilevanti che si riscontrano in operazioni analoghe è l'assenza di un diretto coinvolgimento di natura conoscitiva e/o di garanzia da parte dei soggetti pubblici soci e/o concedenti del Gestore finanziato.

Nel caso di una *multiutility*, in virtù della non esatta sovrapposizione sia dei soci che dei soggetti concedenti, assurge ad elemento indefettibile la sottoscrizione di un *direct agreement* finalizzato a colmare il *deficit* informativo di cui sopra e nel quale, nel contempo, dovranno convergere una pluralità di cautele e garanzie per i finanziatori.

Si evidenzia peraltro che con l'art. 23bis del legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stato introdotto una nuova disciplina relativa alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.

Fra le novità normative introdotte dal legislatore (su cui ci si soffermerà nel prosieguo del presente documento) preme in questa sede sottolineare come l'art. 23bis citato preveda l'emanazione da parte del Governo di uno o più regolamenti, con i quali, fra l'altro, sia disposto l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno (art. 23bis, comma 10, lett. a).



Di conseguenza, alla luce di tale circostanza, e in considerazione dell'obbligo di ricapitalizzazione che sarà assunto dagli enti locali in riferimento alla VUS, si renderanno necessarie specifiche attività di analisi in relazione alle concrete possibilità che gli enti locali possano sostenere eventuali perdite di esercizio da parte di VUS stessa.

Ciò, evidentemente potrà avvenire solamente dopo l'emanazione dei regolamenti governativi, in quanto in sede di attuazione del citato art. 23bis potranno essere compiutamente specificati gli elementi relativi alla sottoposizione al patto di stabilità per gli affidatari diretti di servizi.

Sotto altro profilo, il mantenimento dell'affidamento in favore di VUS dei servizi in essere dovrà essere oggetto di autonomo procedimento previsto dal nuovo assetto del sistema di regolamentazione dell'*in house providing*.

Ciò posto, ad oggi è comunque consentito e consigliabile procedere nell'avanzamento delle attività dell'Advisor di sollecitazione del mercato e di ricerca del soggetto finanziatore, in quanto, ancorché con modalità differenti, l'affidamento *in house* è normativamente previsto e, pertanto, VUS si colloca sin da oggi in un contesto giuridico di astratta compatibilità con l'assetto normativo vigente.

Ciò premesso, occorre al contempo sottolineare che sin dall'avviso di sollecitazione del mercato, gli interessati dovranno essere avvertiti che prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento dovrà essere conformizzata la posizione di VUS alla nuova normativa, così come dovranno essere valutati per la prima volta i profili di incidenza del mutato quadro di riferimento contabile avvenuto con l'inclusione dei bilanci delle società partecipate – affidatarie dirette di servizi – nel perimetro dei bilanci comunali.

Per quanto attiene, infine, le annotazioni di prassi si specifica che:

- i Documenti esaminati, trasmessi in virtù delle citate richieste di acquisizione dati, pur costituendo una raccolta significativa ed atta a consentire l'elaborazione di una relazione preliminare, potrebbero non esaurire l'intera documentazione direttamente e/o indirettamente rilevante per l'Operazione;
- resta inteso che l'accuratezza e la veridicità del Report è fondata sulla circostanza che i Documenti siano completi, corretti e veritieri;

- l'acquisizione dei supporti conoscitivi è avvenuta esclusivamente per il tramite dell'esame dei Documenti, non essendo stata effettuata alcuna verifica fisica o sopralluoghi.

## **1. PROFILO SOCIETARIO**

### **1.1. La Società Finanziata**

#### ***1.1.1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi***

VUS S.p.A. è stata costituita, per trasformazione ai sensi del Codice Civile della previgente società consortile per azioni, in data 11.07.2002, con atto ai rogiti del notaio Dott. Luigi Napolitano (Repertorio n. 22787, Raccolta n. 8457).

L'attuale Statuto di VUS prevede una durata della Società sino al 31 dicembre 2049.

Nello Statuto viene precisato che la Società è costituita *“per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. sulle Autonomie Locali)”*.

VUS S.p.A. ha sede in Spoleto (PG), Via dei Filosofi 87, C.F. 02569060540, REA PG0226282. Sede secondaria in Foligno, Viale IV Novembre 20.

#### ***1.1.2. Capitale e compagine sociale***

Il capitale sociale di VUS è pari ad Euro 659.250,00 suddiviso in n. 65.925 azioni ordinarie del valore di Euro 10,00 ciascuna.

La Società ha un capitale di proprietà interamente pubblica e, alla data del 3.7.2007, risultano soci di questa le seguenti amministrazioni pubbliche locali.

<b>Composizione Capitale sociale 31.12.2006</b>			
<b>Comune socio</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>valore nominale</b>	<b>Valore percentuale</b>
Monteleone di Spoleto	122	1.220	0,19%
Bevagna	1.997	19.970	3,03%
Campello sul Clitunno	1.397	13.970	2,12%
Cascia	514	5.140	0,78%
Castel Ritaldi	1.630	16.300	2,47%
Cerreto di Spoleto	141	1.410	0,21%
Foligno	31.217	312.170	47,35%
Giano dell'Umbria	226	2.260	0,34%
Gualdo Cattaneo	379	3.790	0,57%
Montefalco	1.791	17.190	2,61%
Nocera Umbra	667	6.670	1,01%
Norcia	806	8.060	1,22%
Poggiodomo	69	690	0,10%
Preci	140	1.400	0,21%
S.Anatolia di Narco	99	990	0,15%
Scheggino	60	600	0,09%
Sellano	212	2.120	0,32%
Spello	3.272	32.720	4,96%
Spoleto	18.799	187.990	28,52%
Trevi	2.242	22.420	3,40%
Vallo di Nera	70	700	0,11%
Valtopina	147	1.470	0,22%
<b>Totale</b>	<b>65.925</b>	<b>659.250</b>	<b>100,00%</b>

### 1.1.3 *Patto Parasociale*

In data 20 Ottobre 2003, i 22 Comuni soci di VUS (i “**Sottoscrittori**”) hanno firmato un Patto Parasociale (il “**Patto**”) della durata di cinque anni.

Tale Patto è stato stipulato a seguito del progetto di fusione per incorporazione in VUS S.p.A. delle società ASM S.p.A. e ASE Spoleto S.p.A., nonché del progetto di aumento di capitale sociale riservato al Comune di Campello sul Clitunno.

Il Patto si ispira alla dichiarata necessità di innalzare le maggioranze di voto.

Le previsioni di maggiore interesse del Patto sono:

- **Blocco delle Partecipazioni azionarie:** i Sottoscrittori si sono impegnati a non alienare le azioni possedute in VUS, così come risultanti al termine delle fusioni per incorporazione. L’impegno dei Sottoscrittori è stato assunto anche in ordine al divieto di avviare trattative per la vendita delle azioni possedute per tutta la durata del Patto.

- **Ingresso del socio privato:** i Sottoscrittori si sono impegnati a far entrare soci privati nella compagine sociale, mediante aumento di capitale sociale con sovrapprezzo in misura corrispondente al 40%. I Sottoscrittori si sono, altresì, impegnati a riservare alla compagine privata, anche con apposite modifiche statutarie, la nomina del 25% dei consiglieri di amministrazione, ivi inclusa quella di amministratore delegato.

- **Maggioranze qualificate assembleari:** i Sottoscrittori si sono obbligati a subordinare le deliberazioni delle assemblee dei soci alla maggioranza di voto non inferiore all’85% del capitale sociale, relativamente agli argomenti di: (i) approvazione del bilancio annuale e determinazione degli emolumenti loro spettanti; (ii) nomina degli Organi sociali e determinazione degli emolumenti loro spettanti; (iii) modifiche dello statuto sociale e messa in liquidazione volontaria della società; (iv) definizione dei criteri per l’ingresso dei soci privati; (v) linee d’indirizzo generali in ordine a piano pluriennale degli investimenti, partecipazioni azionarie ed espansione territoriale dell’attività aziendale; (vi) deliberazioni su argomenti che il C.d.A. volesse sottoporre all’Assemblea.

- **Maggioranze qualificate C.d.A.:** i Sottoscrittori hanno previsto maggioranze qualificate, relativamente alla deliberazioni del C.d.A. aventi ad oggetto (i)

budget annuale; (ii) approvazione del bilancio; (iii) macrostruttura aziendale; (iv) piano degli investimenti.

#### **1.1.4 Oggetto sociale**

Lo Statuto di VUS prevede che *“La Società ha per oggetto l’esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate, collegate o comunque partecipate delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:*

- 4.1) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;*
- 4.2) produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;*
- 4.3) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;*
- 4.4) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell’acqua per usi potabili e non;*
- 4.5) raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;*
- 4.6) raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;*
- 4.7) attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfezione, disinfezione;*
- 4.8) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;*
- 4.9) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito “contratto di servizio;*
- 4.10) attività per processi di produzione di energia elettrica, cogenerazione, termovalorizzazione, telefonia e cablaggio delle reti;*
- 4.11) attività connesse e accessorie a queste prime.*

*I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.*

*La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati.*

*Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.*

*Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo o affine al*

*proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361.*

*La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali".*

### **1.1.5 Partecipazione pubblica e circolazione della quota di partecipazione**

VUS è attualmente definita quale società "per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. sulle Autonomie Locali)" (art. 1, Statuto).

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto possono assumere la qualità di socio "5.1) enti pubblici, consorzi di enti pubblici; 5.2) società di capitali controllate dai predetti soggetti; 5.3) soggetti di diritto privato che, per la loro attività imprenditoriale (esercitata ed in corso di esercizio, ma non anche enunciata quale scopo sociale), siano in grado di verosimilmente assicurare - oltre alla partecipazione di capitale, l'apporto alla compagine sociale di esperienze, conoscenze e tecnologie utili al raggiungimento dello scopo sociale; 5.4) aziende di credito ed assicurative anche per il tramite di controllate; 5.5) cittadini privati persone fisiche nel contesto di una distribuzione, per vendita o aumento di capitale di azionariato diffuso" salva la necessità, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 richiamato, che il capitale sociale "dovrà essere posseduto (almeno al 51%), nella sua maggioranza, dai soggetti di cui al capo 5.1".

Oltre alle citate disposizioni in tema di soggetti che possono assumere la qualifica di soci e ferma restando la previsione di necessaria prevalenza di partecipazione pubblica al capitale azionario, la circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto.

Il trasferimento di azioni viene subordinato:

- ✓ al mancato esercizio del diritto di prelazione, da parte degli altri soci;
- ✓ comunque al gradimento, manifestato da parte di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

In particolare:

*“Il mancato gradimento all’ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all’oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione di servizi pubblici. Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso azionario di cui all’ultimo comma dell’art. 5 le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte di Comuni potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Comuni soci.*

*Il Diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni soci qualora il trasferimento avvenga tra Comuni stessi.*

*L’efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è subordinata all’accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui all’art. 5 ultimo comma, del 51% del capitale sociale.*

*In particolare:*

*10.1) Il medesimo socio aspirante cedente sarà obbligato a notificare per il tramite di ufficiali giudiziari a ciascuno dei soci l’appena detto contratto preliminare condizionato, in cui – a pena di nullità – dovranno essere individuati il nominativo del promettente acquirente e tutti gli elementi essenziali della promessa compravendita.*

*10.2) Il diritto di prelazione all’acquisto spetterà in diretta proporzione in riferimento alla partecipazione già posseduta, calcolata – non sull’intero capitale sociale – ma sulla somma delle azioni portate da tutti i soci, con esclusione di quelle possedute dall’aspirante venditore.*

*10.3) Il diritto di prelazione si estenderà automaticamente fra i soli aspiranti acquirenti anche in riferimento alle azioni proposte agli altri soci che abbiano rinunciato od omissso il tempestivo esercizio del diritto nei modi, nei termini e con i limiti qui di seguito indicati.*

*10.4) Nei centoventi giorni successivi ciascuno dei destinatari dovrà manifestare al proponente la propria volontà o meno di procedere all’acquisto della partecipazione a corrispettivo anche diverso da quello prossimo ad ottenersi con terzi, ma in entità almeno pari alla proporzionale quota di patrimonio netto civilisticamente determinato con riferimento al più recente bilancio approvato.*

*L’interessato all’acquisto, nel testo di detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio interesse è limitato alla sola proporzionale quota spettante in prelazione, oppure sia esteso all’ulteriore quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che eventualmente vi avessero rinunciato.*

*10.5) Entro trenta giorni dallo spirare del sopra detto termine ogni aspirante acquirente dovrà essere reso edotto dall’aspirante venditore sulla quota che – ad effetto delle*

*comunicare volontà di acquisire – dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di trasferimento di azioni.*

*10.6) Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà manifestate da parte di ciascun avente diritto alla prelazione, non si raggiungesse l'intero numero delle azioni offerte in vendita e, nei trenta giorni successivi, alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspirante venditore la volontà di estendere il proprio acquisto all'ulteriore numero di azioni a completamento del pacchetto proposto in vendita, la parte aspirante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di prelazione e quindi di cedere – salvo l'avveramento dell'ulteriore condizione del gradimento (di cui appresso) – al già identificato soggetto terzo, entro i successivi novanta giorni, la propria partecipazione azionaria come sopra offerta.*

*10.7) Decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, qualora il titolare delle azioni mantenesse la volontà di cessione, dovrà di nuovo promuovere dall'inizio la su estesa procedura di prelazione.*

*10.8) Le promesse di cessione di partecipazione azionaria che risultassero eseguibili in favore di terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione come sopra specificato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento del gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale che, entro trenta giorni dall'accertamento del mancato esercizio della prelazione dall'Assemblea dei soci dovrà manifestare con voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.*

*10.9) Qualora nel predetto termine gli aventi diritto non manifestassero alcuna volontà, oppure esprimessero il loro gradimento, il socio aspirante cedente potrà eseguire il notificato contratto preliminare, stipulando la vendita delle azioni negli esatti modi e termini ivi indicati.*

*10.10) Le disposizioni sopra esposte si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su deliberati aumenti di capitale o diritti di conversione di prestiti obbligazionari.*

*10.11) Ove invece non intervenisse il gradimento, per il socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale rimarrà il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui al superiore art. 6.*

*Qualora il trasferimento venisse esercitato in violazione della procedura di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non inscrivere detto trasferimento nel libro dei soci ed il trasferimento è comunque inefficace nei confronti della società".*

### **Osservazioni:**

L'intento della norma statutaria in esame è quello di mantenere VUS nell'ambito della sfera pubblicitica.



E' di tutta evidenza, come noto, che la tematica della circolazione delle azioni in una società pubblica è anche legata a fattori estranei allo Statuto.

In un quadro di sintesi complessiva, occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che vi possono essere almeno due elementi estranei che interferiscono ed incidono sino talvolta a rendere non operative le disposizioni statutarie: norme imperative di legge e la disciplina delle procedure di gara.

Un solo esempio può risultare illuminante.

Nel settore del servizio idrico integrato, ad esempio, per effetto della novella contenuta nel D.Lgs 152/2006 il *partner* privato può essere scelto con gara solo prima la costituzione della società.

Pertanto, le norme sopra riportate devono essere lette ed esaminate alla luce della normativa interferente.

In riferimento ad eventuali interferenze derivanti da procedure di scelta del *partner* privato, ad esempio ammesse per il servizio del gas, queste potrebbero impedire un esercizio libero e discrezionale della clausola di gradimento laddove il subentro fosse vincolato alla verifica dell'idoneità tecnica e amministrativa del soggetto candidato.

Pertanto, nel corso dell'implementazione del presente Report dovranno essere valutati attentamente gli aspetti afferenti la libera circolazione delle azioni in riferimento anche ai settori rifiuti e gas.

Ciò premesso un'analisi critica sull'insieme della struttura statutaria non ha molta pregnanza qualora si rivolga all'attuale assetto, in quanto le numerose declinazioni operative del controllo analogo saranno di tale rilevanza da imporre una completa ristrutturazione dell'assetto dello statuto così come dei patti parasociali ad oggi evidentemente assolutamente asimmetrici.

#### **1.1.6 Amministrazione della Società**

##### **(A) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è stato composto fino al 21.11.2007 secondo lo schema di seguito riportato.

<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Funzione</b>	<b>Data nomina</b>	<b>Data scadenza</b>
<b>Pier Giorgio Carigi</b>	Montefalco, 30.1.1955	Presidente Consiglio Amministrazione	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Luca Barberini</b>	Foligno, 12.9.1964	Vice Presidente	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Rediano Busciantella Ricci</b>	Trevi, 2.2.1954	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Maria Margherita Lezi</b>	Fano, 27.1.1963	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Angelo Mariani</b>	Spoletto, 20.6.1947	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Christian Napolitano</b>	Foligno, 28.10.1975	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Sabrina Paggi</b>	Foligno, 19.10.1971	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Roberto Ranucci</b>	Spoletto, 22.5.1956	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Fabio Remigi</b>	Cerreto di Spoletto, 27.3.1967	Consigliere	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007

Con deliberazione assembleare del 21.11.2007, la Società ha dato attuazione al disposto contenuto nella Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) nonché alla Circolare Ministeriale esplicativa del 13.07.2007, dettate in tema di numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione di società a partecipazione pubblica.

A seguito della citata deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008 e risulta così composto:

<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Funzione</b>
<b>Pier Giorgio Carigi</b>	Montefalco, 30.1.1955	Presidente Consiglio Amministrazione
<b>Luca Barberini</b>	Foligno, 12.9.1964	Vice Presidente
<b>Angelo Mariani</b>	Spoletto, 20.6.1947	Consigliere

**(B) Procure e deleghe**

Il CdA con Deliberazione n. 101 del 11 Dicembre 2007 (verbale fornito in copia non firmata), in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, ha nominato Procuratori Speciali, attribuendo agli stessi, con firma disgiunta, i poteri a suo tempo attribuiti al Direttore Generale:

- ✓ il Presidente Pier Giorgio Carigi relativamente ai seguenti settori: (i) Rapporti Istituzionali e con i Soci, (ii) nomina dei Procuratori, (iii) Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 626/94 e ss. mm. e ii., (iv) Titolare Trattamento Dati Personali ex D. Lgs n. 156/2003
- ✓ il Vice Presidente Luca Barberini relativamente ai seguenti settori: (i) Amministrazione, (ii) Commerciale, (iii) Finanziario, (iv) Risorse Interne ed Esterne, Pianificazione investimenti;
- ✓ il Consigliere Angelo Mariani relativamente ai seguenti settori: (i) Tecnico – Operativo, (ii) Pronto Intervento, (iii) Parco Automezzi, (iv) Risorse Tecnologiche e Tecniche.

Le deleghe sono state conferite ai componenti del CdA sino a revoca del Consiglio di Amministrazione e comunque fino alla attribuzione dei poteri delegati al Direttore Generale di prossima nomina.

Tali procure ricalcano quanto previamente disposto con la deliberazione CdA del 17.04.2007 con cui erano stati attribuiti provvisoriamente i poteri del dimissionario Direttore Generale a Pier Giorgio Carigi, Luca Barberini e Angelo Mariani, in veste di Procuratori speciali ed in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale.

### **Direttore Generale**

Fino alla data del 30.3.2007, data delle decorrenza delle dimissioni, l'Ing. Michele Campanale è stato Direttore Generale della VUS.

Come specificato al punto precedente, Dette procure debbono ritenersi revocate a seguito della revoca del CdA con deliberazione dell'assemblea del 21.11.2007, e allo stato, la Società ha confermato verbalmente che non ne sono state ancora attribuite di nuove.

Inoltre, nel verbale assembleare del 21.11.2007, l'Assemblea dà incarico al CdA di procedere alla nomina del Direttore Generale.

Per quanto emerge dall'organigramma aziendale fornitoci dalla VUS ed aggiornato al 1.12.2007, la posizione di Direttore Generale risulterebbe ancora vacante.

Occorre comunque segnalare che il CdA, con la Deliberazione n. 101 del 11 Dicembre 2007, ha espressamente statuito di *"attivare immediatamente le procedure per la nomina del Direttore Generale"*.

### **(C) Titolari di altre cariche o qualifiche**

<b>Sig. Walter Rossi – Direttore Area Amministrazione, Personale e Igiene Urbana.</b> Nato a Spoleto (PG) il 31.1.1956 C.F. RSSWTR56AO3I21T
Procuratore nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007 Durata in carica: a tempo indeterminato Poteri:

*In Attuazione della Struttura Organizzativa e funzionale adottata dal CdA dirige l'Area Amministrativa, personale e dell'igiene urbana ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nell'area. Per esercitare le funzioni indicate vengono attribuite le seguenti deleghe:*

- a. Rendere in nome e per conto della Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'Autorità giudiziaria.*
- b. Compiere qualsiasi atto ed operazione finalizzata all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso gli Uffici Statali, regionali, Comunali, Provinciali, doganali, postelegrafonici, di imprese di trasporto ed in genere presso ogni ufficio pubblico e soggetto privato, con potere di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico, consentire vincoli e svincoli, sottoscrivere atti di impegno e sottomissione.*
- c. Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali e telegrafici – ottenere prestazioni attinenti all'esercizio di funzioni e/o servizi di carattere generale da parte di soggetti pubblici e privati.*
- d. Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, documenti certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici ed a soggetti privati.*
- e. Ottenere il rilascio di fidejussioni, anche bancarie ed assicurative, a garanzia di impegni assunti dalla Società verso terzi, costituire cauzioni e depositi a favore di enti pubblici e privati come previsti da atti di concessione e disciplinari, compresa la esecuzione di versamenti in numerario presso la Cassa DD.PP., per importi non superiori a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ciascuno degli atti di cui sopra.*
- f. Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a partecipare.*
- g. Rappresentare la Società nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.*
- h. Rappresentare la Società davanti all'autorità giudiziaria competente in materia di lavoro, in qualunque grado e sede con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi ai sensi degli articoli 409 e segg. c.p.c., proponendo e sostenendo azioni, difese ed eccezioni, sia in sede di cognizione come di esecuzione e cautelare, con facoltà di conciliare la vertenza in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 420 c.p.c.*
- i. Rappresentare la Società nei procedimenti di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 del c.p.c. o dai C.C.N.L. .*
- j. Rappresentare la Società nei confronti di enti ed istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, assistenza ed assicurazione nonché presso fondi di origine contrattuale collettiva – rappresentare la Società nei confronti degli uffici centrali e*

- periferici del Ministero delle Finanze ed agenzie fiscali.
- k. Attuare le proposte formulate dai Direttori per l'adozione dei provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CdA.
- l. Procedere, per la propria Area all'adozione dei provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CdA.
- m. Rappresentare la Società nei rapporti con le Banche, Istituti Finanziari, Enti di Previdenza per quanto attiene alla concessione di prestiti ai dipendenti verso trattenute o garanzie sulle retribuzioni e/o sulle competenze dovute ai dipendenti della Società.
- n. Effettuare operazioni di sconto di effetti cambiari a firma della stessa Società o di terzi, operazioni di anticipazioni su titoli ed operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, assumendo impegni ed adempiendo alle formalità necessarie.
- o. Emettere assegni bancari e postali ed effettuare operazioni a debito di conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto, purchè in tal caso, a valere e nei limiti di concessioni di credito accettate fino all'importo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni singola operazione.
- p. Effettuare operazioni di trasferimento di fondi fra conti correnti bancari e/o postali intestati alla Società.
- q. Ordinare versamenti ed accrediti sui conti correnti accesi dalla Società presso istituti di credito ed uffici postali.
- r. Girare e quietanzare assegni ed effetti cambiari, fedi di credito, ricevute bancarie, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica.
- s. Rilasciare quietanze sui pagamenti ricevuti.
- t. Firmare i mandati di pagamento inerenti all'attività dell'Azienda ed effettuando incassi, rappresentando la Società di fronte agli Istituti di credito e postali, compiendo sui conti correnti bancari e postali ogni tipo di operazione ivi compresi i versamenti, prelevamenti e pagamenti, escluso emissione di assegni, bonifico cartaceo ovvero a mezzo "home banking", nei limiti e nelle disponibilità liquide e delle linee di credito concesse in attuazione agli impegni assunti e deliberati dagli organi amministrativi o relativamente ad impegni normativamente obbligatori o concessi a forniture continuative.
- u. Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia, comportanti singolarmente un impegno di spesa non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ridotto ad euro 5.000 per i contratti di consulenza.
- v. Rappresentare la Società nei confronti degli enti locali e dei soggetti che hanno concesso o affidato alla società la gestione dei servizi dagli stessi assunti o comunque

*di loro competenza, per quanto attiene alla gestione dei rapporti di concessione/affidamento in esecuzione degli impegni assunti dalle parti.*

*w. Rappresentare la Società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati sia in sede nazionale che comunitaria e quindi presentare e sottoscrivere il domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti, proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione.*

*x. Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile così come formalizzato nel DPS.*

*y. Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA. In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.*

*Le presenti deleghe dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.*

**Sig. Claudio Cecchini – Direttore Commerciale**

Nato a Foligno (PG) il 9.1.1957

C.F. CCCCLD57A09D653P

Procuratore nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007

Durata in carica: a tempo indeterminato

Poteri:

*In attuazione della Struttura organizzativa e funzionale adottata dal CdA dirige l'Area Commerciale ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nell'area. Per esercitare le funzioni indicate vengono attribuite le seguenti deleghe:*

*a. Attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della Società per il recupero dei crediti, transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto crediti della Società di importo complessivo (esclusi interessi e danni da ritardato pagamento) non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) con facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti secondo le procedure aziendali, rappresentare la Società davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti vantati dalla Società, attivare, insinuarsi e gestire procedure concorsuali nei confronti dei debitori, accertare o respingere proposte di concordato preventivo e/o fallimentare e/o amministrazione controllata, ove il credito vantata dalla Società (esclusi interessi e danni da ritardato pagamento) non superi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).*

*b. Rendere in nome e per conto della Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'autorità giudiziaria.*

- c Compiere qualsiasi atto ed operazione finalizzata all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso gli uffici Statali, Regionali, Comunali, Provinciali, doganali, poste telegrafonici, di imprese di trasporto ed in genere presso ogni ufficio pubblico e soggetto privato, con potere di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico, consentire vincoli e svincoli sottoscrivere atti di impegno e sottomissione.*
- d Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali e telegrafici — ottenere prestazioni attinenti all'esercizio di funzioni e/o servizi di carattere generale da parte di soggetti pubblici e privati.*
- e. Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, documenti certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici ed a soggetti privati.*
- f Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a partecipare.*
- g Girare e quietanzare assegni ed effetti cambiari, fedi di credito, ricevute bancarie, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica.*
- h. Rilasciare quietanza sui pagamenti ricevuti.*
- i. Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia, comportanti singolarmente un impegno di spesa non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ridotto a € 5 000 per i contratti di consulenza.*
- j. Rappresentare la Società nei rapporti con i clienti dei servizi gestiti, compresa la conclusione, modifica, sospensione e risoluzione dei contratti di somministrazione nonché il compimento delle attività preliminari, complementari e comunque attinenti alla prestazione di detti servizi.*
- k Rappresentare la Società nei confronti degli enti locali e dei soggetti che hanno concesso o affidato alla società la gestione dei servizi dagli stessi assunti o comunque, di loro competenza, per quanto attiene alla gestione dei rapporti di concessione/affidamento in esecuzione degli impegni assunti dalle parti.*
- l. Rappresentare la Società nei confronti dei clienti e dei fruitori dei servizi offerti e/o svolti dalla stesse, per quanto attiene al recupero dei crediti scaduti, comprese l'applicazione di penali, la sospensione e riattivazione dell'erogazione, con facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti.*
- m Rappresentare la Società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati sia in sede nazionale che comunitaria, e quindi presentare e sottoscrivere domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti*



proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione.

n. Segnalare al Direttore Amministrativo i provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CdA.

o. Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile così come formalizzato nel DPS.

p Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA. In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.

Le presenti deleghe potranno essere revocate senza alcun preavviso, con delibera del CDA

**Sig. Bruno Papini – Direttore Servizi a rete:**

Nato a Foligno (PG) il 5.10.1956

C.F. PPNBRN56R05D653A

Procuratore nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007

Durata in carica: a tempo indeterminato

Poteri:

*In attuazione della Struttura Organizzativa e Funzionale adottata dal CdA dirige l'Area Servizi a rete ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nell'area con espressa esclusione delle funzioni delegate ai Dirigenti dei Settori "Gestione Reti ed impianti" ed "Acque Primarie e Depurazione". Per esercitare le funzioni indicate, vengono attribuite le seguenti deleghe:*

a. *Rendere in nome e per conto della Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'Autorità giudiziaria.*

b. *Compiere qualsiasi atto ed operazione finalizzata all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso gli uffici Statali, Regionali, Comunali, Provinciali, doganali, postelegrafonici, di imprese di trasporto ed in genere presso ogni ufficio pubblico e soggetto privato, con potere di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico per uso civile, consentire vincoli e svincoli sottoscrivere atti di impegno e sottomissione.*

c. *Ritirare valori, plichi, pacchi lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali e telegrafici — ottenere prestazioni attinenti all'esercizio di funzioni e/o servizi di carattere generale da parte di soggetti pubblici e privati.*

d. *Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, documenti certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici ed a soggetti privati.*

e. *Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a*

*partecipare.*

*f Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia, comportanti singolarmente un impegno di spesa non superiore ad Euro 20,000,00 (ventimila virgola zero zero) ridotto a € 5.000 per i contratti di consulenza.*

*g. Rappresentare la Società nei confronti degli enti locali e dei soggetti che hanno concesso o affidato alla società la gestione dei servizi dagli stessi assunti o comunque, di loro competenza, per quanto attiene alla gestione dei rapporti di concessione/affidamento in esecuzione degli impegni assunti dalle parti.*

*h Rappresentare la Società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati sia in sede nazionale che comunitaria, e quindi presentare e sottoscrivere domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione*

*i. Approvare le perizie di variante dei progetti, che pur comportando aumenti contrattuali, trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento.*

*j Approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, quando gli stessi trovano copertura economica.*

*k.Approvare i nuovi prezzi contrattuali durante l'esecuzione dell'appalto (senza aumento degli importi del contratto).*

*l. Concedere proroghe dei tempi contrattuali.*

*m. Indire trattative private per incarichi professionali e per lavori, fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).*

*n. Coordinare i dirigenti dei settori acque primarie e depurazione, gestione reti ed impianti, facenti capo all'area servizi a rete, i quali rispondono direttamente ed esclusivamente per le deleghe assegnate loro.*

*o Segnalare al Direttore Amministrativo l'adozione dei provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CDA.*

*p Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile così come formalizzato nel DPS.*

*q Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA. In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.*

*Le presenti deleghe potranno essere revocate senza alcun preavviso, con delibera del CDA.*

**Sig.ra Loredana Lattanti**

Nata a Spoleto (PG) il 25.3.1967

C.F. LTTLDN67C651921P

**RESPONSABILE TECNICO** nominato con atto del 1.12.2005

Durata in carica: a tempo indeterminato

**Dott.ssa Claudia Valentini – Direttore Affari Generali, Istituzioni, Legale e Comunicazione.**

Nata a [●] il [●]

C.F.

Procuratore nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007

Durata in carica: a tempo indeterminato

*In attuazione della struttura Organizzativa e Funzionale adottata da CdA dirige il personale dell'Area Affari Generali, Legali Istituzionali e Comunicazione ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nell'area. Per esercitare le funzioni indicate, vengono attribuite le seguenti deleghe:*

*a. Rendere in nome e per conto della Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'Autorità giudiziaria.*

*b..Attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della Società per il recupero dei crediti, transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto crediti della Società di importo complessivo (esclusi interessi e danni da ritardato pagamento) non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) con facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti secondo le procedure aziendali, rappresentare la Società davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti vantati dalla Società, attivare, insinuarsi e gestire procedure concorsuali nei confronti dei debitori, accettare o respingere proposte di concordato preventivo e/o fallimentare e/o amministrazione controllata, ove il credito vantato dalla Società (esclusi interessi e danni da ritardato pagamento) non superi 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).*

*c. Compiere qualsiasi atto ed operazione finalizzata all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso gli uffici statali, Regionali, Comunali, Provinciali, doganali, postelegrafonici, di imprese di trasporto ed in genere presso ogni ufficio pubblico e soggetto privato, con potere di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico, consentire vincoli e svincoli, sottoscrivere atti di impegno e sottomissione.*

- d. Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali e telegrafici – ottenere prestazioni attinenti all’esercizio di funzioni e/o servizi di carattere generale da parte di soggetti pubblici e privati.*
- e. Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici ed a soggetti privati.*
- f. Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa si invitata a partecipare.*
- g. Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia, comportanti singolarmente un impegno di spesa non superiore ad Euro 20 000,00 (ventimila virgola zero zero) ridotto a € 5 000 per i con tratti di consulenza.*
- h. Rappresentare la Società nei rapporti con i clienti dei servizi gestiti, compresa la conclusione, modifica, sospensione e risoluzione dei contratti di somministrazione nonché il compimento delle attività preliminari, complementari e comunque attinenti alla prestazione di detti servizi.*
- i. Rappresentare la Società nei confronti degli enti locali e dei soggetti che hanno concesso affidato alla società la gestione dei servizi dagli stessi assunti o comunque di loro competenza, per quanto attiene alla gestione dei rapporti di concessione/affidamento in esecuzione degli impegni assunti dalle parti.*
- j. Rappresentare la Società nei confronti dei clienti e dei fruitori dei servizi offerti e/o svolti dalla stessa, per quanto attiene al recupero dei crediti scaduti, compresa l’applicazione di penali la sospensione e riattivazione dell’erogazione, con facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti.*
- k. Rappresentare la Società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati sia in sede nazionale che comunitaria, e quindi presentare e sottoscrivere domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti, proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione.*
- l. Segnalare al Direttore Amministrativo i provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CdA.*
- m. Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile così come formalizzato nel DPS.*
- n Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA. In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.*
- Le presenti deleghe potranno essere revocate senza alcun preavviso, con delibera del CDA.*

**Dott. Paolo Innocenzi – Dirigente Acque Primarie e Depurazione**

Nato a [●] il [●]

C.F. [●]

Dirigente nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007

Durata in carica: a tempo indeterminato

*In attuazione della struttura Organizzativa e Funzionale adottata da CdA dirige il settore Acque Primarie e Depurazione ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nel settore. Per esercitare le funzioni indicate, vengono attribuite le seguenti deleghe:*

*a. Rendere in nome e per' conto delle Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'Autorità giudiziaria.*

*b. Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a partecipare.*

*c. Rappresentare la Società nei confronti di pubbliche amministrazioni, istituti, enti autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati per quanto attiene all'assolvimento degli obblighi a carico della Società in materia di tutela dell'ambiente e difesa dell'inquinamento, con particolare riguardo alle opere di captazione, agli impianti di depurazione reflui urbani di qualsiasi tipo e natura, incluse le fosse settiche, agli impianti di sollevamento facenti capo agli stessi depuratori agli impianti di clorazione, denitrificazione e disinfezione delle acque primarie distribuite tramite acquedotto, ai laboratori chimico-biologici, ai sistemi di teleallarme e telecontrollo degli impianti di disinfezione acque primarie e depuratori, con mandato per il compimento di tutti gli atti ed operazioni previsti da norme di legge, regolamento, od imposti da prescrizioni comunque relative alla materia.*

*d. Rappresentare la Società nei rapporti con i fruitori del servizio di raccolta e smaltimento delle acque reflue, per quanto attiene alla informativa sulla operatività del servizio ed alla concertazione degli interventi e delle iniziative risultanti utili ed opportune.*

*e. Rappresentare la società ai sensi del D. M 28 aprile 1998 n 406, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, per tutti gli impianti.*

*f. Rappresentare la società per quanto attiene agli aspetti idrogeologici, tecnici, amministrativi relativi a concessioni per derivazioni idriche, aree di Salvaguardia*

delle Risorse idriche, problematiche idrogeologiche relative a risorse idriche gestite (inquinamenti e ripristino di risorse, nuove captazioni), incluso il monitoraggio ed il controllo degli scarichi in fognatura pubblica di tutte le aree industriali dei Comuni ATO n. 3.

g. Rappresentare la società per le problematiche dei rifiuti aziendali limitatamente al S.I.I. e al gas metano, per i registri di carico-scarico, rifiuti, FIR, depositi temporanei e MUD.

h. Garantire la gestione e la programmazione dei turni di lavoro e della reperibilità del personale del settore

i. Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia comportanti singolarmente, un impegno di spesa non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

j. Segnalare al Direttore Amministrativo e per conoscenza al Direttore Servizi a Rete l'adozione dei provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CdA.

k. Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile di settore, così come formalizzato nel DPS.

*I Intendere le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei n Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.*

*Le presenti deleghe potranno essere revocate senza alcun preavviso, con delibera del CDA*

**P.I. Romano Meneghini – Dirigente Gestione Reti ed Impianti**

Nato a [●] il [●]

C.F. [●]

Dirigente nominato con Deliberazione CdA n. 90 del 04.12.2007

Durata in carica: a tempo indeterminato

Poteri:

In attuazione della struttura Organizzativa e Funzionale adottata dal CdA dirige il Settore Reti ed Impianti ed ha la responsabilità dei servizi e delle procedure ricomprese nel settore. Per esercitare le funzioni indicate, vengono attribuite le seguenti deleghe:

a. Ricoprire il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per l'intera Azienda e per tutti i servizi gestiti e per tutti i beni mobili ed immobili Rappresentare

la Società nei confronti di tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalle norme generali e particolari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

b. Rendere in nome e per conto della Società dichiarazione di ogni e qualsiasi genere davanti all'Autorità giudiziaria.

c. Rappresentare la Società nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a partecipare.

d. Rappresentare la Società nei confronti di pubbliche amministrazioni istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati per quanto attiene all'assolvimento degli obblighi a carico della Società in materia di gestione e conduzione in sicurezza delle reti e degli impianti del gas metano in carico all'azienda (inclusi quelli relativi alla protezione catodica, all'odorizzazione e alla misurazione, al teleallarme e al telecontrollo), con particolare riferimento alle norme emanate ed alle successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.

e. Rappresentare la Società nei confronti di pubbliche amministrazioni, istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati per quanto attiene all'assolvimento degli obblighi a carico della Società in materia di tutela dell'ambiente e difesa dall'inquinamento, con particolare riguardo alle reti e agli impianti del S.I.I. (esclusi quelli di competenza del Settore Acque Primarie e Depurazione), nonché ai sistemi di teleallarme e telecontrollo delle reti e degli impianti gestiti, con mandato per il compimento di tutti gli atti ed operazioni previsti da norme di legge, regolamento, od imposti da prescrizioni comunque relative alla materia.

f. Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il controllo di tutte le sedi aziendali.

g.. Garantire la gestione e la programmazione dei turni di lavoro e della reperibilità del personale del settore.

h. Stipulare con firma singola, a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune i contratti di qualsiasi materia comportanti singolarmente, un impegno di spesa non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

i Segnalare al Direttore Amministrativo e per conoscenza al Direttore Servizi a Rete l'adozione dei provvedimenti disciplinari da erogare al personale dipendente che non siano di competenza del CDA.

j. Esercitare le deleghe in materia di privacy quale responsabile così come formalizzato nel DPS.

k. Intendere, le deleghe che comportano impegni di spesa, attribuite nel rispetto dei

*limiti del budget o da documenti programmatori approvati dal CdA. In ogni caso esse dovranno essere esercitate nel rispetto delle procedure aziendali adottate.  
Le presenti deleghe potranno essere revocate senza alcun preavviso, con delibera del CDA.*

**(D) Compensi**

Dal documento di Bilancio esaminato alla voce “*Compensi ad amministratori e Sindaci*” risulta una complessiva spesa per l’anno 2006, riferita agli amministratori, di Euro 141.000,00.

**Osservazioni:**

In considerazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 in relazione alle limitazioni dei compensi attribuibili agli Organi Amministrativi di società pubbliche, si segnala che la deliberazione assembleare del 21.11.2007 di nomina del nuovo CdA non contiene indicazione dei compensi attribuiti al CdA medesimo.



### 1.1.7 Collegio Sindacale

#### (A) Membri

Nome	Luogo e data di nascita	Funzione	Data nomina	Data scadenza
<b>Pierluigi Zenobi</b>	Spoletto, 1.6.1939	Presidente Collegio Sindacale	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Sergio Cesaretti</b>	Foligno, 27.6.1956	Sindaco effettivo	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Giovanni Burini</b>	Magione (PG), 13.3.1938	Sindaco effettivo	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Ivano Proietti</b>	Bevagna (PG), 2.3.1965	Sindaco supplente	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007
<b>Umberto Alleori</b>	Trevi (PG), 23.4.1956	Sindaco supplente	21.9.2005	Approvazione bilancio 2007

#### (B) Compensi

Dal documento di Bilancio esaminato alla voce *“Compensi ad amministratori e Sindaci”* risulta una complessiva spesa per l’anno 2006, riferita ai sindaci revisori, di Euro 47.000,00.

### 1.1.8 Esercizio sociale

L’esercizio sociale di VUS si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I principali eventi dell’anno riferiti ai tre maggiori settori di intervento della Società sono individuati nella Relazione di Bilancio dell’anno di esercizio 2006.

Per quanto riguarda il SII si segnala quanto segue

*“Servizio Idrico Integrato*

- *In data 23.3.2006 è stato stipulato con banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo un contratto di mutuo ventennale (18 anni + 2 di preammortamento) a tasso variabile con copertura (CAP) al 4,98%, per il cofinanziamento di opere relative al Servizio Idrico Integrato, assistite da contributo regionale (fondi APQ).*
- *La Regione Umbria, in armonia con il titolo V della Costituzione e con i principi fondamentali della legge 5/1/1994 n. 36, ha proceduto con propria L.R. n. 5 del 24 febbraio 2006 all’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti ed alla revisione delle relative norme. In tale contesto l’art. 8 “Revisione delle concessioni” della stessa, in applicazione del principio sancito dall’art. 2 della legge 571/1994 n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all’uso umano, prevede il superamento dell’obbligo della corresponsione dell’indennizzo di cui agli artt. 45, 46 e 47 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, con evidenti riduzioni di costo in capo alla gestione del servizio idrico integrato.*
- *l’assemblea dell’Autorità di Ambito per il Servizio Idrico Integrato, con propria deliberazione n. 6 del 15/11/2006, ha proceduto all’Aggiornamento del Piano d’Ambito, il cui punto focale è rappresentato dall’adeguamento del piano degli investimenti e della loro “bancabilità”, ossia nell’individuazione dei principi a base dell’operazione di finanza strutturata che dovrà garantire il finanziamento degli investimenti previsti nel Piano e secondo la tempistica prevista nello stesso.”*

Si segnala, altresì, che – facendo seguito alla Deliberazione n. 9 del 21.12.2006 - con Deliberazione n. 8 del 20.7.2007, l’Autorità di Ambito Umbria 3 ha definitivamente approvato al Piano degli Investimenti di cui al Piano d’Ambito.

### **1.1.9 Altre Informazioni**

#### **Libro Soci**

Risulta tenuto correttamente.

Sono annotati gli atti di fusione per incorporazione del 29.12.2003 e del 29.11.2005.

A seguito dei sopra citati atti di fusione risultano correttamente annotati l’annullamento dei e la contestuale riemissione dei titoli azionari.

La composizione della compagine sociale risulta aggiornata al 7.12.2005, data dell'ultima emissione dei titoli azionari avvenuta a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società CSA S.p.A in VUS.

### **Verbali assemblee**

Sono stati messi a disposizione solamente cinque verbali assembleari, due dei quali, peraltro, di prima convocazione in cui non è stato raggiunto il quorum costitutivo e, come tali, privi di riscontri utili.

I verbali sono stati forniti in bozza per cui non è stato possibile verificare la regolare trascrizione a libro verbali né la sottoscrizione degli stessi da parte del Presidente.

Si segnalano i restanti tre verbali menzionando gli argomenti e le deliberazioni di maggior interesse:

*Verbale del 5 giugno 2007:* risulta un contenzioso, in via di definizione con i soci privati della società controllata VUS GPL S.r.l..

*Verbale del 3 luglio 2007:* da tale verbale risulta l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006, con un utile ammontante ad euro 943.776,00. L'assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile di esercizio in parte a riserva straordinaria (per euro 20.826,00) ed in parte a distribuzione tra i soci (per euro 922.950,00). Dal verbale in oggetto risulta altresì la presentazione all'assemblea del Bilancio Consolidato VUS.

*Verbale del 21 novembre 2007:* In tale verbale è contenuta la Deliberazione di nomina del nuovo CdA, a seguito dell'adeguamento statutario al disposto contenuto nella Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e alla Circolare Ministeriale esplicativa del 13.07.2007, dettati in tema di numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione. Si evidenzia anche la deliberazione di dare incarico al nuovo CdA a procedere alla nomina del Direttore Generale.

### **Verbali Consiglio di Amministrazione**

Sono stati consegnati in tutto 17 verbali di adunanza del CdA, tutti relativi all'anno corrente, dal verbale del 17 gennaio a quello del 11 Dicembre. Non si è, peraltro a conoscenza, se altre adunanze si sono tenute successivamente all'ultima data sopra citata.

I verbali sono stati forniti in bozza per cui non è stato possibile verificare la regolare trascrizione a libro verbali né la sottoscrizione degli stessi da parte del Presidente.

Come per i verbali Assemblee, si segnalano qui di seguito gli argomenti e le deliberazioni di maggior interesse:

**Verbale del 17 gennaio 2007:** viene trattato l'argomento relativo alla Situazione del patrimonio immobiliare della VUS ed è stato dato mandato al Direttore Generale, sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, a presentare uno studio di fattibilità al fine di quantificare il costo della nuova sede sociale.

**Osservazioni:** tale studio di fattibilità non è stato consegnato dalla VUS e non si ha tantomeno conoscenza della sua effettiva predisposizione.

**Verbale del 23 gennaio 2007:** viene approvato, con espresso mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni atto necessario e conseguente, il Documento Preliminare di Progettazione per l'Intervento "Estensione rete idrica, gas metano e predisposizione rete acque duali a servizio della zona industriale San Giacomo nel Comune di Spoleto". Come si evince dal verbale stesso tale Intervento comporta un costo pari ad euro 190.000,00 di cui 142.500 per il servizio idrico finanziati con il ricorso al mutuo di euro 13.000.000,00 contratto con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo.

**Verbale del 28 marzo 2007:** viene discusso, con apposita relazione dell'ufficio legale, lo stato di due cause che coinvolgono VUS rispettivamente con Umbria Oli S.p.A e con il Comune di Spoleto ed Endesa S.p.A..

**Verbale del 17 aprile 2007:** viene dato atto delle dimissioni rassegnate dal Direttore Generale, Ing. Michele Campanale, con decorrenza dal 30.03.2007.

*Osservazioni:* I poteri del Direttore Generale, concretamente individuati, sono contenuti nella Deliberazione C.d.A. n. 47 del 31.12.2005, la quale tuttavia non è stata consegnata dalla Società.

**Verbale del 16 maggio 2007:** risultano trattati gli argomenti relativi allo “Stato avanzamento investimenti”, “Piano d’ambito e Piano Investimenti” del 5.03.2007 e viene deliberata la presa d’atto delle relative relazioni.

*Osservazioni:* i documenti sopra richiamati non sono stati consegnati dalla VUS e, conseguentemente, non si è in grado di esprimere un giudizio di merito con riferimento agli investimenti della Società.

**Verbale del 30 maggio 2007:** viene approvata la bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006. Viene altresì approvato il bilancio consolidato del Gruppo VUS.

Emerge il richiamo alla relazione del Vice Presidente Barberini relativa alle vertenze intentate dal personale. Dal verbale risultano sette vertenze con riferimento al settore Igiene Urbana e otto vertenze (sei richieste e due in atto) con riferimento al settore Gas Acqua.

*Osservazioni:* con riferimento alle vertenze intentate nel personale e trattate nel CdA, non può esprimersi alcun giudizio in quanto nessun documento né alcune comunicazione verbale è stata fornita in merito dalla Società.

**Verbale del 12 Luglio 2007:** il CdA ha approvato la Procedura per la definizione delle attività delle ditte terze per il biennio 2007-2008 ed ha deliberato di indire la procedura negoziata ex D.Lgs. n. 163/2006, Titolo II, Parte III, per l’appalto dei lavori per esercizio reti e per allacci piccoli estendimenti delle reti, per la durata di due anni e per l’importo complessivo di euro 4.000.000,00.

**Verbale del 1 agosto 2007:** si segnala l’esistenza di un contenzioso con i Soci privati di VUS GPL S.r.l. e la deliberazione di approvazione di una proposta di transazione dagli stessi avanzata.

*Osservazioni:* dal verbale emerge che il contenzioso è relativo al versamento del sovrapprezzo delle azioni, ma non si conoscono gli elementi precisi della questione né si è a conoscenza dell’eventuale raggiungimento di un’intesa tra le

parti. Si segnala in ogni caso che il tema in oggetto, fissato all'ordine del giorno alle successive adunanze del CdA del 5 settembre 2007, 9 e 23 ottobre 2007, è stato di volta in volta rinviato.

**Verbale del 5 settembre 2007:** vengono presentate ed approvate dal CdA le relazioni sulla Situazione economico-patrimoniale della Società al 30 giugno 2007.

*Osservazioni:* non è possibile alcun commento in merito alle sopra citate relazioni le quali, nonostante rappresentino un *quid pluris* cronologicamente successivo al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006 e, come tali, potenzialmente in grado di fornire elementi utili in merito alla valutazione della solidità economico-patrimoniale della società, non sono state consegnate dalla Società.

**Verbale del 9 ottobre 2007:** si segnala la discussione relativa alla scadenza al 31.12.2007 dei contratti per la copertura dei rischi aziendali stipulati dalla Società e la previsione di una spesa ammontante ad euro 411.000,00.

*Osservazioni.* Si veda il capitolo relativo alle polizze assicurative.

**Verbale del 4 dicembre 2007:** la Società ha fornito l'estratto della deliberazione relativa al conferimento delle deleghe ai dirigenti, analiticamente descritte nel relativo capitolo del Report. Peraltro, il verbale non risulta sottoscritto dal Presidente, con conseguente applicabilità dell'art. 2379 c.c.

**Verbale del 11 dicembre 2007:** si segnala la deliberazione che nomina i componenti del CdA procuratori speciali con contestuale attribuzione dei poteri di spettanza del Direttore Generale, attualmente non ricoperto da alcun soggetto. Peraltro, il verbale non risulta sottoscritto dal Presidente, con conseguente applicabilità dell'art. 2379 c.c.

### **Contratti**

Originariamente sono stati consegnati dalla Società tre contratti: il contratto di mutuo di euro 13.000.000,00 stipulato con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, il contratto di cessione di quote della società ICT S.r.l. ed un contratto di appalto di lavori.

Successivamente, con mail del 13.12.2007, VUS ha trasmesso quattro ulteriori contratti, precisando che due di essi sono stati già sottoscritti mentre gli altri due sono in corso di stipula.

Siamo stati altresì informati che sono in corso le procedure per affidare contratti aperti per allacci e piccoli estendimenti per un valore complessivo di euro 4.000.000,00 e per la durata di 2 anni e che, a tal fine, sono in corso di definizione i capitolati speciali per avviare la procedura di gara per l'individuazione dei contraenti.

*Osservazioni:* tale ultima informazione risulta peraltro coerente con quanto deliberato dal CdA nella seduta del 12 Luglio 2007.

In totale la Società ha consegnato sette contratti, dei quali riportiamo qui di seguito i rispettivi tratti principali:

### **1. Contratto di mutuo**

Il CdA ha approvato l'assunzione del mutuo di euro 13.000.000,00 con la Deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2005 con il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito "RTI") costituito da Banca Intesa S.p.A., Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A., Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. e Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. .

Dalla data del 1.01.2006 Banca Intesa Infrastrutture S.p.A. è subentrata nel contratto a Banca Intesa S.p.A.

Le Banche partecipanti al RTI concorrono al mutuo secondo determinate quote di seguito indicate:

1. Banca Infrastrutture e Sviluppo: euro 4.000.000,00;
2. Cassa di Risparmio di Foligno: euro 4.000.000,00;
3. Cassa di Risparmio di Spoleto: euro 4.000.000,00;
4. Cassa di Risparmio di Città di Castello: euro 1.000.000,00.

**Data di sottoscrizione del Contratto:** 23 marzo 2006.

**Norme regolative del Contratto:** D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

**Rimborso del Mutuo:** pagamento di n. 36 mensilità posticipate comprensive sia delle quote di capitale sia delle quote di interesse. L'ammortamento inizierà il 1° Gennaio 2008 e le semestralità scadranno il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno. Entro la data del 31 Dicembre 2007 VUS dovrà comunque versare gli interessi di preammortamento.

**Tasso d'interesse:** Euribor a sei mesi rilevato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. Detto tasso sarà moltiplicato per i giorni effettivi di ciascun semestre di applicazione e diviso per 180. Il tasso così determinato sarà poi maggiorato di 0,645 punti annui per tutta la durata del mutuo.

**Garanzie prestate:** Lettere di Patronage rilasciate dai Comuni Di Foligno e Spoleto.

**Obblighi di VUS:** (i) vincolare e delegare pro solvendo, per ogni periodo di competenza, una quota di entrate sufficiente a garantire il pagamento delle semestralità di ammortamento e degli interessi, (ii) rilasciare mandato irrevocabile alla Banca ad effettuare tutti i pagamenti dovuti in dipendenza del mutuo, con precedenza su ogni altro pagamento e con autorizzazione a disporre gli opportuni accantonamenti sulle somme vincolate e con assunzione a carico della Banca stessa dell'obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di mancato o ritardato pagamento, (iii) rilasciare mandato irrevocabile alla Banca al pagamento degli interessi di preammortamento eventualmente dovuti.

**Tasso di mora:** è convenuto nella misura del 5,75% nominale annuo e sarà stabilito trimestralmente.

## **2. Contratto di cessione di quote della ICT**

Con tale Contratto la VUS ha acquistato il 30% delle partecipazioni della ICT S.r.l. dai cedenti Antonio Bartolini e Mario Bartolini.



Il corrispettivo della cessione ammonta ad euro 3.000,00.

### **3. Contratto di appalto**

**Data di sottoscrizione:** 18 ottobre 2007.

**Appaltante:** VUS S.p.A.

**Appaltatore:** PAVI S.r.l.

**Oggetto dell'appalto:** Manutenzione straordinaria della strada di S. Orsola.

**Ammontare del Contratto:** Euro 247.084,59 di cui (i) euro 216.617,48 per lavori veri e propri, (ii) euro 20.429,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed (iii) euro 10.037,29 per costi della sicurezza.

4. **Scrittura privata di "contratto aperto per le opere "allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno" tra VUS e DPR Costruzioni s.p.a.**
5. **Scrittura privata di "contratto aperto per le opere "allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno" tra VUS e Schiavo Costruzioni s.r.l.**
6. **Scrittura privata di "contratto aperto per le opere "allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno" tra VUS e Mollame Emilio**
7. **Scrittura privata di "contratto aperto per le opere "allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno" tra VUS e Protasi**

*Osservazioni:* i contratti sub. 4,5,6,7 regolano normali rapporti di appalto di importo sotto soglia e risultando ben strutturati e conformi alla normativa di settore non richiedono alcuna segnalazione.

## **1.2 Le Società controllate/collegate**

Sotto il profilo giuridico la Società detiene partecipazioni in società controllate e collegate che, in base alla Relazione di Gestione concernente il Bilancio di

esercizio 2006, svolgono le seguenti attività complementari e funzionali al *core business* del gruppo.

Denominazione	Sede	% capitale	Attività esercitata
VUS Com s.r.l.	Foligno	100 %	Vendita gas naturale
Denominazione	Sede	% capitale	Attività esercitata
Centro Ambiente S.p.A.	Spoletto	52,94 %	Gestione Impianti trattamento rifiuti
VUS GPL s.r.l.	Foligno	51%	Vendita e distribuzione GPL
Trec S.p.A.	Spoletto	42,8 %	Smaltimento beni durevoli
ICT Valleumbra S.p.A.	Foligno	30 %	Servizi informatici

Agenzia per l'energia e l'ambiente della Provincia di Perugia S.p.A.	Perugina	5%	Controllo regolarità impianti
--	----------	----	-------------------------------

Dalla documentazione visionata emerge che sono in corso le procedure di acquisizione di una partecipazione al capitale azionario di CENTRAL COM S.p.A.

### 1.2.1 VUS COM s.r.l.

#### **a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

VUS Com s.r.l. è società di capitali a responsabilità limitata. E' stata costituita in data 18 dicembre 2002 e l'attuale Statuto ne prevede una durata sino al 31 dicembre 2100.

La società appartiene al Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A., l'intero capitale sociale è di proprietà della capogruppo VUS S.p.A. la quale esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla società, secondo quanto risulta da una visura camerale effettuata in data 31.12.2007, risulta aver depositato in data 9.06.2004 la relativa dichiarazione, come previsto all'art. 2497-bis c.c.. La società deve quindi fare menzione negli atti e nella corrispondenza di essere soggetta alla direzione e coordinamento di Valle Umbra Servizi S.p.A. anche in considerazione del fatto che *"gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi"*.

La società ha sede in Foligno (PG), Viale IV Novembre 20, Codice Fiscale 02635680545, REA PG230864. Sede secondaria in Spoleto, Via dei Filosofi, 87.

#### **b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale di VUS Com s.r.l. è pari ad Euro 50.000,00 ed è interamente detenuto da VUS.

#### **c) Oggetto sociale**

La società opera nel settore della commercializzazione di gas naturale a mezzo reti urbane ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. n. 164/2000 (Decreto Letta).

Lo Statuto prevede che *"La Società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre Società o Enti, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e con i soci, ha per*

oggetto l'esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di vendita di gas, ed altri prodotti energetici, e può svolgere per il conseguimento dell'oggetto sociale le seguenti attività:

1. importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas ed altri prodotti energetici;
2. prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;
3. ricerca, selezione, acquisto e gestione di forniture di gas ed altri prodotti energetici sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti;
4. trading di prodotti energetici in Italia ed all'estero.

Nell'esercizio di tali attività, la Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, come porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale; la Società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, Enti, Imprese o Istituzioni, sia italiane che straniere, procedere alla costituzione di nuove Società anche con soggetti italiani o esteri nonché con amministrazioni pubbliche o con aziende da queste partecipate, che dovranno in ogni caso avere oggetto analogo, affine, strumentale o complementare a quello della Società; la Società può, infine, prestare garanzie reali e/o personali, per obbligazioni sia proprie che di terzi ed in particolare fideiussioni. Il tutto in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto della legislazione vigente, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico nonché dell'esercizio delle attività professionali tutelate.

Si vogliono pertanto escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 1/1991, 197/1991, D. Lgs. N. 385/1993".

#### **d) Amministrazione e Collegio Sindacale**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica per il periodo previsto dall'atto di nomina ovvero, in mancanza di fissazione di termine, fino a revoca o dimissioni.

E' Amministratore Unico della Società, il Sig. Luca Barberini, nato a Foligno il 12.09.1964 e attuale Vice Presidente di VUS.

Dal documento di Bilancio esaminato alla voce "Compensi ad amministratori e Sindaci" risulta una complessiva spesa per l'anno 2006, riferita agli amministratori, di Euro 46.000,00.

Sono membri del Collegio Sindacale i Sigg. ri Pierluigi Zenobi, (Presidente Collegio), Sergio Cesaretti e Giovanni Burini.

Dal documento di Bilancio esaminato alla voce *“Compensi ad amministratori e Sindaci”* non risulta alcuna spesa per l’anno 2006, riferita ai sindaci revisori.

#### **e) Circolazione della quota di partecipazione**

Le considerazioni che sono state svolte in relazione alla griglia contrattuale afferente la circolazione delle azioni in riferimento alla capogruppo devono essere estese anche alle società da quest’ultima controllate in via di diritto e di fatto secondo i canoni interpretativi fissati dalla normativa.

In tema di partecipazione delle quote sociali l’art. 7 dello Statuto dispone che *“Le quote possono essere trasferite o cedute con le modalità di legge salvo il diritto di prelazione degli altri soci da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del socio cedente, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a. r. contenente l’indicazione del prezzo di vendita delle quote.*

*La mancata risposta nei termini ha valore di rinuncia al diritto di prelazione.*

*Nel caso che più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno divise tra loro in proporzione alle quote possedute.*

*L’eventuale vendita delle quote a terzi di cui al primo capoverso del presente articolo, senza l’osservanza delle norme qui stabilite è inefficace nei confronti della società”.*

#### **Osservazioni:**

La clausola di prelazione appare poco strutturata e allo stato, essendo la società in esame interamente partecipata da Valle Umbria Servizi S.p.A., non desta rilevanti problemi interpretativi.

Tuttavia, in un ipotetico contesto caratterizzato dalla pluralità di soci non è chiaro:

- con quali forme il cedente debba comunicare agli altri soci la volontà di cedere la propria partecipazione;
- se sia necessario indicare il nome del potenziale acquirente;
- se l’esercizio del diritto di prelazione debba avvenire esclusivamente a condizioni economiche uguali a quelle concordate dal socio venditore con il potenziale acquirente esterno.

#### **f) Finanziamenti dei soci**

L'art. 6 dello Statuto prevede che *“la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 del Codice Civile”*.

Oltre che da espressa previsione statutaria, l'art. 2467 troverà con ogni probabilità applicazione anche ai sensi dell'art. 2497-*quinquies* ai sensi del quale *“i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467”*.

Occorre precisare che ai sensi dell'art. 2467 Cod. Civ. *“il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dev'essere restituito”*.

La disposizione in oggetto, tuttavia troverà applicazione nelle sole ipotesi in cui i finanziamenti a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, *“sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”*.

**1.2.2. Centro Ambiente S.p.A.**

**a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

Centro Ambiente S.p.A. è società per azioni. E' stata costituita in data 17.04.1989 e l'attuale Statuto ne prevede una durata sino al 31.12.2049.

La società è controllata direttamente da Valle Umbra Servizi S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale (52,94%).

Anche tale società, ai sensi dell'art.2497-*bis* Cod. Civ., dovrebbe fare menzione negli atti e nella corrispondenza di essere soggetta alla direzione e coordinamento di Valle Umbra Servizi S.p.A. e dovrebbe iscriversi nell'apposita sezione del competente ufficio del registro delle imprese.

La società ha sede in Spoleto (PG), Via dei Filosofi, 87 COD. FISCALE 01782910549, REA PG0158982.

**b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale di Centro Ambiente S.p.A. è pari ad Euro 104.000,00 ed è rappresentato da numero 20.000 azioni di euro 5,20 cadauna.

Risultano soci di Centro Ambiente S.p.A. le seguenti società.

SOCI	% possesso
VUS S.p.A.	52,94%
GE.SE.NU. S.p.A.	22,49%
A.P. Produzione Ambiente S.p.A.	3,81%
F.Ili Cornacchini s.r.l.	20,76%



### **c) Oggetto sociale**

La società opera nel settore della raccolta e dello smaltimento rifiuti solidi.

Lo Statuto prevede, in particolare, che la società ha per oggetto *“a) la progettazione, costruzione, gestione di discariche e impianti per il trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che per conto terzi; b) l’acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio e gestione di nuove fonti energetiche ed, in via generale, alla tutela ecologica; c) la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari; d) la progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione, riordino e gestione dei servizi e impianti di nettezza urbana e complementari, e comunque connessi, per conto proprio e di terzi; e) l’assunzione e la gestione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari, od in altri settori urbani ed extra urbani, per attività agricole zootecniche industriali, energie rinnovabili, commerciali ed artigianali. Tutte le attività di cui alle lettere c), d), ed e) che precedono non potranno essere esercitate nell’ambito delle funzioni conferite dai Comuni al Consorzio Servizi Ambientali, salvo autorizzazione da parte del Consorzio Servizi Ambientali stesso, limitatamente ai bacini IV e VII di cui al Piano Regionale, di smaltimento dei rifiuti; f) il trasporto di merci per conto terzi e la commercializzazione dei prodotti ed attrezzature attinenti alle attività sopra indicate; g) la costruzione e la gestione di cimiteri e la gestione di ogni attività connessa e delegabile dagli Enti pubblici competenti; h) svolgere attività per lo sfruttamento delle risorse naturali; i) la partecipazione a Società aventi scopi rientranti nello scopo sociale, analoghi e comuni; l) assumere partecipazioni o accettare interessenze in altre imprese, aziende o Enti, a anche pubblici, come Regioni, Comuni e Consorzi operanti nella Regione Umbria o fuori; m) la Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale”*.

### **d) Amministrazione e Collegio Sindacale**

#### **(A) Consiglio di Amministrazione**

L’attuale Consiglio di Amministrazione, dalla documentazione visionata, risulta composto secondo lo schema di seguito riportato.

Nominativo	Ruolo	Scadenza mandato
------------	-------	------------------

Angelo Mariani	Presidente C.d.A.	Approvazione bilancio 2007
Cristian Napoletano	Consigliere	Approvazione bilancio 2007
Fabio Remigi	Consigliere	Approvazione bilancio 2007
Massimo Sportolari	Consigliere	Approvazione bilancio 2007
Fulvio Cornacchini	Consigliere	Approvazione bilancio 2007

**(B) Collegio Sindacale**

L'attuale Collegio Sindacale, dalla documentazione visionata, risulta composto secondo lo schema di seguito riportato.

Nominativo	Ruolo	Scadenza mandato
Sergio Villa	Presidente	Approvazione bilancio 2007
Anna Maria Baroni	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 2007
Stefano Vergari	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 2007
Omero Ottavini	Sindaco supplente	Approvazione bilancio 2007

**e) Circolazione della quota di partecipazione**

*Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto "I soci devono rivestire una delle seguenti qualità di Enti Pubblici territoriali e di Enti Pubblici in genere; di Società che, per l'oggetto, offrano la possibilità di apportare alla compagine sociale esperienze e conoscenze particolarmente qualificate nei servizi e tecnologie ricomprese fra quelle previste nell'oggetto sociale".*

Oltre ai casi di recesso – a mente delle cui previsioni "Il socio può recedere dalla Società nei seguenti casi: a) quando dissente dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o il tipo di Società, nonché dalle delibere di proroga del termine della Società; b) nell'ipotesi di cui all'art. 2285, comma secondo, del Codice

*Civile. Nell'ipotesi di cui sub a), la procedura del recesso è quella prevista dagli articoli 2437, secondo comma, del Codice Civile, art. 2437 bis c.c., art. 2437 ter c.c., art. 2457 quater c.c." (Art. 7) - lo Statuto prevede altresì:*

*- le "Categorie di azioni" che rappresentano il capitale sociale e che sono di due tipi: "a) azioni che possono essere possedute solamente da soci rivestenti le qualità di Enti locali, Consorzi tra Enti locali, anche in forma di società per azioni, Aziende Speciali ed Enti dipendenti da Enti locali, Enti pubblici in genere e società finanziarie a maggioranza pubblica; b) azioni che possono essere possedute da soggetti privati. Alla prima categoria è riservata la quota minima inderogabile del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale" (Art. 11).*

*- le modalità di "Cessione delle azioni" a mente delle quali "Il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà irrevocabilmente, indicando in nominativo del cessionario e la qualità rivestita dallo stesso ..., offrirle agli altri soci della medesima categoria, darne comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, in tal caso il socio dovrà indicare anche il prezzo e le modalità di cessione.*

*L'Organo di Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ne darà tempestiva notizia a tutti i soci aventi diritto al voto*

*L'esercizio della prelazione non potrà essere parziale tranne che per gli Enti Pubblici.*

*Nel caso in cui più soci concorrano nell'esercizio della prelazione, le azioni saranno ripartite fra essi in base alle rispettive partecipazioni azionarie.*

*Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soci cui compete, anche a favore di Società da essi controllate.*

*Mentre non è consentito ai soci privati di acquistare azioni poste in vendita da soci della categoria pubblica nell'ambito della percentuale minima inderogabile riservata a tale categoria, nel caso che azioni poste in vendita da soci privati rimangano inoperte, nell'ambito della propria categoria, le stesse potranno essere acquistate da soci pubblici; in tal caso, tuttavia, dette azioni non acquisiranno la natura di cui alla categoria sub a) dell'art. 11 e potranno quindi essere in seguito ricedute a soci privati.*

*Nel caso in cui nessuno dei soci concorra nell'esercizio della prelazione, le azioni potranno essere cedute al terzo indicato dal cedente nel rispetto delle categorie sopra menzionate.*

*Limitatamente alle cessioni delle azioni di categoria sub b) dell'art. 11, il cessionario, escluso che si tratti di soci di cui alla categoria sub a) dell'art. 11 che precede, dovrà tuttavia avere il gradimento del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti.*

*Il diniego di gradimento dovrà essere espresso e motivato e non potrà essere rifiutato per più di tre volte relativamente alla stessa cessione di quote riferita a cessionari diversi.*

*Il gradimento o il diniego di gradimento dovranno essere espressi nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta; il silenzio avrà valore di consenso.*

*Il trasferimento delle azioni avvenuto nel rispetto delle modalità e con gli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci" (Art. 12).*

### **Osservazioni:**

Dal tenore della disposizione statutaria in ordine alla clausola di gradimento, operante, peraltro, con esclusivo riferimento alle azioni "private", sembra che il socio che intenda vendere le azioni a privati possa ricevere dal C.d.A., alternativamente e senza altre soluzioni operative:

- il gradimento del cessionario;
- il diniego di gradimento.

A tale riguardo occorre richiamare l'art. 2355-bis, secondo comma, Cod. Civ., ai sensi del quale *"le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante."*

### **1.2.3. VUS GPL s.r.l.**

#### **a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

VUS GPL S.r.l. è società di capitali a responsabilità limitata. Attiva dal 26.03.2004 (data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Perugia), l'attuale Statuto ne prevede una durata sino al 31 dicembre 2046.

La società è controllata direttamente da Valle Umbra Servizi S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale (51%).

VUS GPL S.r.l., ai sensi del già citati art. 2497-bis Cod. Civ., dovrebbe fare menzione negli e nella corrispondenza di essere soggetta alla direzione e

coordinamento di Valle Umbria Servizi S.p.A. e dovrebbe iscriversi nell'apposita sezione del competente ufficio del registro delle imprese.

La società ha sede in Foligno (PG), Viale IV Novembre, 20, REA PG02722750540.

### **b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale di VUS GPL s.r.l. è pari ad Euro 20.000,00.

Risultano soci di VUS GPL s.r.l. le seguenti società.

SOCI	Quota di capitale Posseduta
VUS S.p.A.	10.200
Umbria Gas S.p.A.	5.200
Gestione Servizi Ambiente Global Service s.r.l.	4.600

### **c) Oggetto sociale**

La società opera nel settore della gestione del servizio di distribuzione di GPL a mezzo reti urbani esistenti e da sviluppare.

La Società può svolgere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

- “- completamento e gestione impianti e reti GPL esistenti;*
- approvvigionamento e vendita di GPL;*
- prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi;*
- sviluppo impianti e reti GPL nei territori dei Comuni appartenenti all'ATO 3 attualmente sprovvisti del servizio;*
- conduzione e manutenzione impianti termici e servizi connessi.*

*Nell'esercizio di tali attività, la società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, come porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale; la società potrà altresì assumere*

*partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, imprese o istituzioni, sia italiane che straniere, procedere alla costituzione di nuove società anche con soggetti italiani o esteri nonché con amministrazioni pubbliche o con aziende da queste partecipate, che dovranno in ogni caso avere oggetto analogo, affine, strumentale o complementare a quello della società; la società può, infine, prestare garanzie reali e/o personali, per obbligazioni sia proprie che di terzi ed in particolare fideiussioni.*

*Il tutto in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto della legislazione vigente, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico nonché dell'esercizio delle attività professionali tutelate".*

#### **d) Amministrazione**

*A norma dello Statuto "La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti". E', altresì, previsto che "L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica per un periodo massimo di tre esercizi ed è rieleggibile".*

Attualmente è Amministratore Unico della Società, il Sig. Giuseppe Ranucci, nato ad Assisi il 10.4.1945.

#### **e) Circolazione della quota di partecipazione**

*Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto "Le quote sociali possono essere trasferite o cedute con le modalità di legge salvo il diritto di prelazione degli altri soci da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del socio cedente, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo di vendita delle quote.*

*La mancata risposta nei termini ha valore di rinuncia al diritto di prelazione.*

*Nel caso che più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno divise tra loro in proporzione alle quote possedute.*

*Eventuale vendita delle quote a terzi di cui al primo capoverso del presente articolo, senza l'osservanza delle norme qui stabilite è improduttiva di effetti nei confronti della società".*

### **Osservazioni**

Analogamente a quanto analizzato per la società VUS S.r.l., anche la clausola statutaria della circolazione della quota di partecipazione di VUS G.P.L. S.r.l., appare poco strutturata.

Non è chiaro pertanto:

- con quali forme il cedente debba comunicare agli altri soci la volontà di cedere la propria partecipazione;
- se sia necessario indicare il nome del potenziale acquirente;
- se l'esercizio della prelazione da parte del socio debba avvenire esclusivamente a condizioni economiche uguali a quelle concordate con il potenziale acquirente

#### **f) Esclusione del divieto di concorrenza per gli amministratori**

L'art. 15 dello Statuto prevede che *"sino a contraria deliberazione dell'assemblea, l'amministratore unico o i componenti il consiglio di amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ."*.

Occorre precisare che la possibilità di derogare alla disciplina ex art. 2390 cod. civ. incontrerà comunque l'invalidabile limite del conflitto di interessi degli amministratori nonché quello rappresentato dal dovere di perseguire l'interesse sociale.

Tale orientamento è consolidato a livello giurisprudenziale e dottrinale.

#### **1.2.4. Trec S.p.A.**

##### **a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

TREC S.p.A. è società per azioni, iscritta al REA n. PG217106, C.F. 02428890541 e l'attuale Statuto ne prevede una durata sino al 31 dicembre 2050.

La società ha sede in Spoleto (PG), zona industriale santo Chiodo, Strada Statale KM 127,800.

## **b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale di TREC S.p.A. è pari ad Euro 159.960,00 ed è rappresentato da numero 31.000 azioni di Euro 5,16 cadauna.

Risultano soci di TREC S.p.A. le seguenti società.

SOCI	Quota percentuale Posseduta
VUS S.p.A.	42,80%
VIP S.c.a.r.l.	48,97%
Sviluppumbria S.p.A.	8,23%

## **c) Oggetto sociale**

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, *“La Società ha per scopo:*

*a) gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi previsti dalla direttiva W..E.E.E. finalizzata all'intercettazione delle componenti pericolose ed ambientalmente critiche e l'avvio al recupero dei materiali recuperabili quali ferro, rame, ecc;*

*b) gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi quali neon, toner ed inoltre pile e batterie connessi ai beni di cui alla lettera a);*

*c) in ottemperanza a quanto previsto dal piano per la gestione dei rifiuti della Regione Umbria, realizzazione della piattaforma dell'ATO n. 3 per la selezione e pressatura dei rifiuti da imballaggio.*

*Pertanto la Società potrà:*

*1) progettare, costruire e gestire direttamente e/o a mezzo di terzi impianti per lo stoccaggio e pretrattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi individuati come beni durevoli (bianchi, bruni e grigi);*

*2) gestire i servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero dei beni di cui alla lettere precedenti;*

*3) assumere partecipazioni o accettare interessenze in altre imprese, aziende o Enti anche pubblici come Regioni, Comuni e Consorzi operanti nella Regione Umbria o fuori, aventi scopi rientranti nello scopo sociale, analoghi e comuni;*



4) *La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto".*

**d) Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**

**(A) Consiglio di Amministrazione**

Dai documenti visionati emerge che la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto secondo lo schema di seguito riportato.

Nominativo	Luogo e data nascita	Ruolo
Massimo Sportolari	Perugia, 30.12.1951	Consigliere e Amministratore Delegato
Maria Margherita Lezi	Fano (PS), 27.1.1963	Presidente
Sabrina Paggi	Foligno (PG), 19.10.1971	Consigliere
Stefano Salvi Marchetti	Brescia, 23.2.1954	Consigliere

**Osservazioni**

L'art. 27 dello Statuto rubricato "Organo di Amministrazione", analogamente alla previsione statutaria della società VUS GPL S.r.l., prevede all'ultimo comma che *"gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile"*.

Si richiama il già citato principio secondo il quale la deroga al divieto di concorrenza ex art. 2390 cod. civ. incontrerà comunque il limite del conflitto di interessi degli amministratori nonché quello rappresentato dal dovere di perseguire l'interesse sociale.

**(B) Collegio Sindacale**

L'attuale Collegio Sindacale, dalla documentazione visionata, risulta composto secondo lo schema di seguito riportato.

Nominativo	Luogo e data di nascita	Ruolo
Umberto Alleori	Trevi (PG), 23.4.1956	Presidente Collegio
Franco Seghino	Castglion del Lago (PG), 8.5.1946	Sindaco effettivo
Paolo Bazzichelli	Roma, 1.7.1963	Sindaco effettivo
Claudia Jacopucci	Tarquinia (VT), 15.11.1963	Sindaco supplente

#### **e) Circolazione della quota di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto: *“I soci devono rivestire una delle seguenti qualità:*

*a) di Enti pubblici territoriali, Consorzi di Enti pubblici o Enti Pubblici in genere, società finanziarie a maggioranza pubblica e società a capitale pubblico totalitario;*

*b) di Società che, per l'oggetto, offrano la possibilità di apportare alla compagine sociale esperienze e conoscenze particolarmente qualificate nei servizi e tecnologie ricomprese fra quelle previste nell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4.*

*Eventuali modifiche alla natura o alla composizione del capitale sociale sopravvenute all'ingresso del socio nella compagine della TREC S.p.A. non comporteranno modifica della categoria di appartenenza ai fini della composizione de capitale sociale di cui ai successivi 12 e 13 del presente articolo”.*

Lo Statuto dispone, altresì:

- in tema di *“Vincolo di maggioranza pubblica”* che *“La quota minima del 51% delle azioni è inderogabilmente riservata ai soci rivestenti la qualità di Enti pubblici territoriali, Consorzi di Enti Pubblici, Enti pubblici in genere, società finanziarie a maggioranza pubblica e società a capitale pubblico totalitario nei termini precisati nel precedente art. 5”* (Art. 12).

- in tema di *“Alienazione delle azioni a terzi e limiti”* che *“La circolazione delle azioni è soggetta al rispetto del limite di possesso del 51% in favore dei soci di cui alla lettera a) dell'art. 5.*

*Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà, irrevocabilmente indicando il nominativo del cessionario e la qualità rivestita dallo stesso in relazione all'articolo 5 che precede, offrirle agli altri soci, darne comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, in tal caso il socio dovrà indicare anche il prezzo e le modalità di cessione.*

*L'Organo di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ne darà tempestiva notizia a tutti i soci aventi diritto al voto.*

*L'esercizio della prelazione non potrà essere parziale tranne che per gli Enti Pubblici.*

*Nel caso in cui più soci concorrano all'esercizio della prelazione, le azioni saranno ripartite fra essi in base alle rispettive partecipazioni azionarie".*

*Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soci cui compete anche a favore di Società da essi controllate.*

*Nel caso in cui nessuno dei soci concorra all'esercizio della prelazione, le azioni potranno essere cedute al terzo indicato dal cedente" (Art. 13).*

#### **1.2.5. ICT Valle Umbra s.r.l.**

##### **a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

I.C.T. Valle Umbra s.r.l. è società di capitali, iscritta al REA n. 233972, C.F. 02679370540 e l'attuale Statuto ne prevede una durata sino al 31 dicembre 2050.

La società ha sede in Foligno (PG), Via IV Novembre n. 12.

##### **b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale di I.C.T. Valle Umbra s.r.l. è pari ad Euro 10.000.

Risultano soci di I.C.T. Valle Umbra s.r.l.

SOCI	Quota di capitale posseduta
Sig. Massimo Bartolini	4.000
Raffaele Casali	1.500
Inarco Ammenti	1.500
VUS S.p.A.	3.000

**c) Oggetto sociale**

*Ai sensi dello Statuto “La Società ha per oggetto le seguenti attività, in Italia e all'estero: la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione al minuto ed all'ingrosso, l'esercizio, la produzione e l'erogazione di servizi di outsourcing, assistenza tecnica e manutenzione e in generale di tutto quanto è connesso, affine, analogo e complementare al settore dell'Information and Communication Technology. La Società ha inoltre per oggetto la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, di archiviazione, di trattamento e stampa documenti cartacei ed informatici e specificamente l'installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione dei seguenti impianti tecnologici:*

*impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione di scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso od in qualsiasi natura e specie.*

*La Società ha inoltre per oggetto la fornitura di allestimenti di uffici e ambienti di lavoro con modalità chiavi in mano. La società può assumere concessioni per l'esercizio delle attività di produzione e vendita di servizi di telecomunicazioni di dati e telefonia. La società può produrre ed erogare servizi di formazione, consulenza ed assistenza professionale (fermo rimanendo che qualsiasi attività e prestazione in genere che la società debba fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria e diretta responsabilità personale e professionale).*

*La società può assumere agenzie e concessioni per conto di altre aziende, importare ed esportare senza limiti geografici i prodotti ed i servizi oggetto della propria attività ed in genere tutto ciò che è simile, annesso e complementare. La Società può istituire sedi secondarie e operative su tutto il territorio della comunità europea.*

*Solo in funzione strumentale all'oggetto, e purché questo non ne sia modificato, la società potrà: compiere attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; assumere partecipazioni in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, aderire a consorzi e a cooperative e prendere in affitto aziende altrui; contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni ed avalli anche a favore di terzi, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; compiere operazioni bancarie di qualsiasi genere, concedere o prendere in affitto aziende o rami di aziende, svolgere attività di agenzia o rappresentanza, con o senza deposito.*

*In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a Banche e più in generale riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive disposizioni integrative e/o modificative).*

#### **d) Amministrazione**

Non è stata acquisita né visionata documentazione relativa alle forme di amministrazione della Società.

#### **e) Circolazione della quota di partecipazione**

L'art. 8 dello Statuto dispone che "La alienazione a titolo oneroso di tutta o parte della partecipazione, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue:

*a) il socio che intende trasferire la partecipazione deve comunicare a tutti gli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con raccomandata postale A/R o telegramma il diritto reale e la misura di partecipazione che vuole alienare, le generalità dell'acquirente, il corrispettivo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della alienazione;*

*b) la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero offerto a pena di decadenza entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta, spedendo una raccomandata postale A/R o un telegramma al socio e depositando a garanzia presso la società l'intero prezzo non dilazionato. Se più sono i soci che esercitano la prelazione, quest'ultima sarà divisa tra gli offerenti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni già possedute.*

*c) la rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua partecipazione esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al punto a). Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi all'ultima rinuncia al diritto di prelazione".*

**1.2.6. Agenzia Energia Ambiente Provincia Perugia S.p.A.**

**a) Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi**

L'Agenzia per l'energia e l'ambiente della Provincia di Perugia è società per azioni, iscritta al REA n. PG202246, C.F. 02227380546 e lo Statuto ne prevede una durata sino al 31.12.2060.

La società ha sede in Perugia, Via Corcianese 218.

**b) Capitale sociale e compagine sociale**

Il capitale sociale è di Euro 164.268,00 ed alla data del 18.10.2007 il capitale è detenuto dai soggetti indicati nel seguente schema:

Socio	Numero azioni	valore nominale
Amministrazione Provinciale di Perugia	7	21.294
Azienda Perugina della mobilità – A.P.M. S.p.A.	1	3.042
Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale (A.T.E.R.)	3	9.126
SI(e)NERGIA S.p.A.	2	6.084
Centro Ambiente S.p.A.	1	3.042
Mignini S.p.A.	2	6.084
Colacem S.p.A.	2	6.084
Socio	Numero azioni	valore nominale
VA.RI.AN s.r.l.	1	3.042

VUS S.p.A.	5	15.210
Associazione degli Industriali	1	3.042
GESENU S.p.A.	5	15.210
AP Produzione Ambiente S.p.A.	1	3.042
SO.GE.PU. S.p.A.	2	3.042
Umbria Lavori e Manutenzioni Società Consortile a r.l.	1	3.042
Comune di Foligno	4	12.168
ECOCAVE s.r.l.	5	15.210
Rossi & C. s.n.c.	1	3.042
IDRO-GEST s.r.l.	1	3.042
Azienda Comunale Metano	4	12.168
Comune di Perugia	3	9.126
Lega Regionale Cooperative e mutue dell'Umbria	1	3.042
Valnerina Servizi S.c.p.a.	1	3.042

### c) Oggetto sociale

Dai documenti visionati emerge che *“La Società ha per oggetto l’attuazione di politiche per uno sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale e per la protezione climatica del pianeta.*

*Le sue azioni sono mirate al risparmio energetico e alla razionale gestione delle risorse energetiche degli enti pubblici, segnatamente di quelli locali territoriali, delle piccole e medie imprese, nell’edilizia residenziale e residenziale pubblica e nei trasporti attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, la ricerca finalizzata alle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico, la promozione e lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.*

*A tal fine la società potrà acquistare e/o realizzare anche tecnologie innovative nonché sistemi informativi integrati.*

*Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine*

*o complementare al proprio, purché nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.*

*La capacità della società è generale, quindi gli organi sociali potranno compiere tutti gli atti ritenuti utili in relazione alle attività di cui all'oggetto; potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la società potrà inoltre ricevere prestiti da soci, società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11 D.Lgs. n. 365/1993 e successive disposizioni di attuazione.*

*E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 365/1993".*

#### **d) Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**

##### **(A) Consiglio di Amministrazione**

Dai documenti visionati risultano membri del Consiglio di Amministrazione della Società i seguenti soggetti:

<b>Nominativo</b>	<b>Luogo e data nascita</b>	<b>Ruolo</b>
Cesare Migliozi	Macerata, 1.10.1950	Presidente C.d.A.
Carlo Carini	Perugia, 23.3.1954	Consigliere e Vice Presidente
Vittorio Castrianni	Petraia Soprana (PA), 12.2.1951	Consigliere
Daniele Volpi	Perugia, 23.6.1966	Consigliere
Andrea Di Matteo	Marano sul Panaro (MO), 3.3.1961	Consigliere
Giuseppe Mariucci	Gubbio (PG), 23.1.1972	Consigliere
Edoardo Alunni	Perugia, 22.11.1937	Consigliere
<b>Nominativo</b>	<b>Luogo e data nascita</b>	<b>Ruolo</b>



Giampiero Giulietti	Città di Castello (PG), 17.12.1968	Consigliere
Cesare Marchesini	Paciano (PG), 13.11.1949	Consigliere

**(B) Collegio Sindacale**

Dai documenti visionati risultano membri del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:

Nominativo	Luogo e data di nascita	Ruolo
Giuseppe Vergari	Perugia, 4.10.1958	Presidente Collegio
Ugo Alfonso Chiavacci	Città di Castello (PG), 12.6.1948	Sindaco effettivo
Anna Assunta Mariotti	Collazione (PG), 29.5.1951	Sindaco effettivo
Gino Piobbichi	Umbertide (PG), 16.6.1943	Sindaco supplente
Giuseppe Campana	Rossano (CS), 7.7.1968	Sindaco supplente

**e) Circolazione della quota di partecipazione**

Non è stata acquisita né visionata documentazione relativa alle forme di circolazione delle quote di partecipazione della Società.

**1.3 Sintesi delle relazioni contrattuali tra VUS S.p.A. e sue società controllate/collegate**

Da una analisi della documentazione fornita dalla Società ai fini del presente Report risultano in corso i seguenti rapporti di *service*.

**(i) VUS S.p.A./VUS GPL s.r.l. Convenzione di service amministrativo e commerciale**

**Oggetto convenzione** (art. 2)

*“regolamentazione del quadro dei rapporti fra VUS S.p.A. e la Controllata VUS GPL srl, con l’obiettivo di valorizzare al massimo le sinergie fra le attività dalle stesse svolte, contenere i costi gestionali mediante lo sfruttamento di economie di scala, favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze di comune interesse, assicurare alla controllata il supporto e l’assistenza necessarie per il migliore conseguimento dell’oggetto sociale, coordinarsi e supportarsi vicendevolmente nelle iniziative finalizzate allo sviluppo in termini qualitativi e dimensionali delle rispettive attività”.*

**Descrizione dei servizi** (art. 3)

*“In coerenza con gli obiettivi di cui all’Art. 2 della presente convenzione, VUS S.p.A fornirà alla Società VUS GPL srl tutti o alcuni dei seguenti servizi a seconda delle esigenze della stessa :*

- *Assistenza in materia tariffaria e sull’aggiornamento alla normativa riguardante i contratti e la fatturazione;*
- *Servizio di Fatturazione e Recupero Crediti, sulla base di specifiche istruzioni ed elementi forniti dalla controllata;*
- *Servizio finanziario, contabile ed amministrativo;*
- *Assistenza e consulenza strategico – commerciale;*
- *Supporto nei processi volti a garantire l’informazione all’utenza, secondo quanto previsto dalla carta dei servizi;*
- *Assistenza nel settore informatico, consistente sia nella manutenzione e sviluppo dell’hardware e del software utilizzati direttamente, che nella fornitura di procedure e prodotti*
- *Servizio di Call Center*
- *Servizio di acquisizione letture*
- *Altri servizi eventualmente da concordare”.*

**Corrispettivi** (art. 4)

*“A fronte dei servizi ... sarà riconosciuto a favore di VUS S.p.A. un corrispettivo commisurato ai costi sostenuti e determinato in 0,56 euro/mc.*

*Il corrispettivo verrà fatturato da Vus spa in rate semestrali posticipate sulla base dei volumi effettivamente erogati.*

*VUS S.p.A. si impegna altresì a mettere a disposizione della controllata spazi (uffici, etc) adeguati per lo svolgimento delle attività alla stessa trasferite, senza il pagamento di canoni annui”.*

Durata del contratto a far data dal 30.9.2005 (art. 5)

*“Il presente contratto di somministrazione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e si rinnoverà di un ulteriore anno qualora non sia pervenuta disdetta tramite raccomandata A/R da una delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza”.*

### **Osservazioni**

Il contratto “service” VUS S.p.A./VUS G.P.L. S.r.l. mostra due profili di criticità:

In primo luogo il corrispettivo viene individuato sulla base di una non meglio precisata quantità di misura convenuta in “euro 0,56 euro/mc”.

*Prima facie*, sembra che il corrispettivo dei servizi oggetto del contratto sia determinato in base alla quantità di gas (?) trattata e/o erogata, ma non è chiaro se tale attività sia da imputare a VUS S.p.A. oppure a VUS G.P.L. S.r.l.

In ogni caso, appare evidente la criticità conseguente all’individuazione di un corrispettivo basato su ciò che in realtà non pertiene ai servizi erogati.

I servizi, infatti, andrebbero commisurati e “prezzati”, sulla base del loro valore normale di mercato.

In secondo luogo, appare rilevante precisare che ai sensi dell’art. 2497-ter “*le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’articolo 2428”*, ossia nella relazione sulla gestione corredata al bilancio.

Nessun richiamo si evince nel contratto “service” a tale motivazione analitica, la quale dovrebbe essere propedeutica e preliminare alla regolare stipula del contratto medesimo.

Occorre altresì precisare che, secondo le varie opinioni dottrinali, i rimedi azionabili avverso una delibera carente di analitica motivazione, o addirittura mancante, spaziano dalla possibilità di impugnare la delibera medesima all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

**(ii) VUS S.p.A./VUS COM s.r.l. Convenzione per la fornitura di services**

**Oggetto convenzione (art. 2)**

*“regolamentazione del quadro dei rapporti fra VUS S.p.A. e la Controllata, con l’obiettivo di valorizzare al massimo le sinergie fra le attività dalle stesse svolte, contenere i costi gestionali mediante lo sfruttamento di economie di scala, favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze di comune interesse, assicurare alla controllata il supporto e l’assistenza necessarie per il migliore conseguimento dell’oggetto sociale, coordinarsi e supportarsi vicendevolmente nelle iniziative finalizzate allo sviluppo in termini qualitativi e dimensionali delle rispettive attività”.*

**Descrizione dei servizi (art. 3)**

*“In coerenza con gli obiettivi di cui all’Art. 2 della presente convenzione, VUS S.p.A fornirà alla società tutti o alcuni dei seguenti servizi a seconda delle esigenze della stessa:*

- *Assistenza nella gestione dei C.C.N.L. applicate presso le singole controllate, elaborazione conteggi per paghe e contributi dei dipendenti;*
- *Assistenza nell’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, degli ambienti e dei cantieri di lavoro e sulla certificazione di qualità;*
- *Assistenza in materia tariffaria, e sull’aggiornamento della normativa riguardante i contratti e la fatturazione;*
- *Recupero crediti, sulla base di specifiche istruzioni ed elementi forniti dalla controllata;*
- *Assistenza e consulenza nel settore legale e societario;*
- *Assistenza e consulenza strategico-commerciale;*
- *Supporto nei processi volti a garantire l’informazione all’utenza, secondo quanto previsto dalla carta dei servizi;*
- *Assistenza, consulenza e servizi nel settore delle analisi di laboratorio;*
- *Assistenza nel settore informatico, consistente sia nella manutenzione e sviluppo dell’hardware e del software utilizzati direttamente, che nella fornitura di procedure e prodotti (output) aventi a riferimento l’hardware di VUS S.p.A.;*
- *Gestione delle pratiche relative ai permessi rottura e occupazione suolo pubblico;*
- *Gestione delle segnalazioni guasti, telecontrollo degli impianti, attivazione intervento del personale di VUS S.p.A.;*

- *Supporto della struttura operativa di VUS S.p.A. al personale di VUS COM s.r.l. in caso di emergenza;*
- *Supporti specialistici su rilevanti progetti per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria di impianti;*
- *Supporto nella gestione degli approvvigionamenti, appalto lavori, gestione scorte e magazzino;*
- *Assistenza nelle attività di manutenzione specialistica di impianti, ove nella singola controllata non si rinvenivano le necessarie professionalità;*
- *Progettazione e direzione dei grandi lavori”.*

### Corrispettivi

*“A fronte dei servizi di cui al presente comma sarà liquidato a favore di VUS S.p.A. un corrispettivo annuo commisurato ai costi di produzione previsionali di VUS S.p.A., oltre all’incremento su base annuale dell’indice ISTAT rilevato nel mese di Dicembre, calcolato secondo i criteri evidenziati nell’allegata scheda. Qualora a consuntivo emergessero differenze (positive o negative) del costo di produzione preso a base, superiori al 10% si provvederà a rettificare il corrispettivo annuo”.*

### Osservazioni

Con riferimento al contratto di servizi in oggetto valgono le medesime considerazioni svolte in tema di motivazione analitica delle decisioni ex art. 2497-ter con riferimento al contratto VUS S.p.A./VUS G.P.L. S.r.l..

Le considerazioni in tale contesto divengono ancora più stringenti e pregnanti atteso che VUS S.r.l. è interamente partecipata da VUS.

Con riferimento al corrispettivo, è da ritenere che la sua individuazione concreta in relazione ai costi di produzione previsionale di VUS sia totalmente svincolata dalle prestazioni di servizi oggetto del contratto.

Si è rilevato in precedenza che, nei contratti di servizi infragruppo, il corrispettivo deve essere parametrato al normale valore di mercato dei servizi erogati.

In ipotesi contraria, la pattuizione di un corrispettivo esoso o anomalo:

- esporrebbe il contratto a censure di nullità (ad es. da parte del socio dissenziente) per mancanza della causa;

- legittimerebbe l'amministrazione finanziaria a ritenere il contratto di servizi un mero strumento elusivo finalizzato al trasbordo di attività e, conseguentemente, a determinare il reddito imponibile della società anche sulla base di quella parte del corrispettivo eccedente il valore normale di mercato del servizio ricevuto.

**(iii) VUS S.p.A./Centro Ambiente S.p.A.**

Dalle notizie fornite da VUS, la Società risulta essere subentrata, a seguito della incorporazione di C.S.A. (Consorzio Servizi Ambientali) nella Convenzione disciplinante l'affidamento a Centro Ambiente S.p.A. della gestione dell'impianto di trattamento, selezione, recupero e compostaggio di R.S.U. in loc. Casevecchie del Comune di Foligno e della discarica di 1 categoria sita in loc. S. Orsola del Comune di Spoleto

Oggetto Convenzione (art. 1)

In particolare è oggetto di convenzione la "gestione dell'impianto di trattamento, selezione, recupero e compostaggio di R.S.U. in località Casevecchie del Comune di Foligno e della discarica in loc. Sant'Orsola del Comune di Spoleto, adibita allo smaltimento dei sovvalli provenienti dall'Impianto di riciclaggio e compostaggio di Foligno, dei rifiuti speciali non riutilizzabili assimilabili agli urbani o ad essi equiparabili in base alle normative vigenti e dei fanghi provenienti da impianti di depurazione civile ed analoghi".

Durata della Convenzione (art. 10)

Nonostante l'originaria scadenza prevista al 31.12.2004 il rapporto è ancora in essere e appare, pertanto, essere stato prorogato di anno in anno.

Corrispettivo per la gestione degli impianti (art. 13)

*"Per il periodo di gestione ...(fatta eccezione per i fanghi di cui al punto d. dell'art. 13), il CSA (oggi VUS S.p.A.) corrisponderà al Gestore € 39,34 Euro oltre IVA ed ecotassa per ogni tonnellata di rifiuto urbano e assimilato conferita presso l'impianto di Casone, fino a 65.000 tonnellate/anno. Per quantitativi eccedenti, il corrispettivo è fissato in Euro/t 26,41 oltre Iva ed ecotassa".*

*I corrispettivi da applicare allo smaltimento in discarica degli RSA, vengono determinati dal CSA (oggi VUS S.p.A.), sentito il gestore degli impianti.*

*Per ogni tonnellata di R.S.U. conferita presso l'impianto di S. Orsola il C.S.A. (oggi VUS S.p.A.) riconoscerà al Gestore i seguenti corrispettivi oltre IVA ed ecotassa.*

*a. RSA con peso specifico superiore a 600 kg/mc: 54,34 €/ton;*

- b. *RSA con peso specifico superiore a 600 Kg/mc: 62,96 €/ton;*
- c. *Pneumatici deteriorati: 91,75 €/ton;*
- d. *Fanghi provenienti da depuratori che trattano reflui urbani: 38,76 €/ton".*

## **2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il quadro normativo di riferimento utile ai fini dell'Operazione ed in particolare servente ad inquadrare le attività svolte da VUS è quello che disciplina le modalità di affidamento/svolgimento della gestione del Servizio Idrico Integrato, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale.

Al riguardo non si può omettere, tuttavia, la complessità di tale scenario di riferimento all'interno del quale la disciplina generale in tema di organizzazione/gestione dei servizi pubblici locali va a sommarsi alla specifica disciplina riferita al SII, nonché alla normativa regionale che ha dato attuazione a quest'ultima.

Entrano, pertanto, in gioco le previsioni di cui al/alla:

- ✓ D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (ed alla precedente Legge n. 142/1990 e s.m.i.);
- ✓ Legge n. 36/1994 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quest'ultima normativa di riforma dell'intero settore;
- ✓ L.R. Umbria n. 43/1997 e s.m.i. e normativa di settore collegata.

### **2.1. Legge n. 36/1994 e s.m.i., L.R. Umbria n. 43/1997 e s.m.i. e Legge n. 142/1990 e s.m.i. (poi D.Lgs. n. 267/2000)**

Volendo affrontare sinteticamente l'argomento si deve considerare che la nozione di S.I.I. è stata introdotta nel nostro ordinamento con Legge n. 36/1994 e s.m.i. (Legge Galli).

Tale legge ha infatti, per la prima volta, definito il SII quale complessivo servizio concernente la gestione delle attività attinenti la captazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonché i segmenti di servizio riguardanti la depurazione e la fognatura.

In ordine alle modalità di gestione del SII, la Legge Galli ha previsto la possibilità di fare riferimento alle forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge n. 142/1990 e s.m.i., poi D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito degli intervenuti mutamenti normativi.

L'originario scenario di riferimento prevedeva quindi che *"I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498"* (Legge 36/1994, art. 9, comma 2) e, dunque, *"a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati"* (Legge n. 142/1990, art. 22 , comma 3).

Tale quadro di riferimento – pur parzialmente mutato alla luce delle modifiche normative determinatesi con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero della sostituzione della Legge n. 142/1990 - è quello sulla scorta del quale l'Assemblea Consortile dell'AATO ha proceduto, con Deliberazione n. 17 del 27.12.2001, anche ai sensi delle previsioni di cui alla L.R. Umbria n. 43/1997, ad affidare per trenta anni la gestione del SII alla Società Consortile Valle Umbra Servizi Scpa, oggi VUS S.p.A. a seguito della trasformazione societaria intervenuta.

Pertanto, l'originaria modalità prescelta è stata quella di un affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico da sottoporre ad idonee procedure di privatizzazione per l'alienazione a soggetti privati di quota parte del capitale sociale.

## **2.2 Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Successivamente, lo scenario normativo ha subito ulteriori modificazioni.



Da un lato, infatti, è stato espressamente riconosciuto il modello dell'*in house providing* all'interno dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e, dall'altro, è stata interamente modificata la normativa di settore del SII, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 6 dell'8.06.2007, l'Assemblea Consortile dell'AATO - preso atto che la stessa Autorità aveva *medio tempore* soppresso il termine entro il quale VUS avrebbe dovuto effettuare la procedura di privatizzazione del proprio capitale ed anche a seguito dei mutamenti normativi intervenuti e tendenti a legittimare una possibile configurazioni *in house* nella gestione del SII - ha deciso di revocare l'originario affidamento del SII a VUS nelle forme di un affidamento a società a prevalente capitale pubblico locale e, contemporaneamente, ha deciso "*di affidare senza soluzioni di continuità alla medesime condizioni in essere ai sensi della convenzione e disciplinare di affidamento e allegata carta del servizio, il servizio idrico integrato alla VUS S.p.A. secondo la formula "in house" ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del vigente TUEL degli EE.LL. n. 267/2000*".

Allo stato, pertanto, l'AATO ha qualificato *in house* la gestione di VUS pur rimettendo la valutazione in ordine all'integrazione dei presupposti di tale configurazione - con particolare riguardo all'esistenza dei necessari parametri di "*controllo analogo*" come richiesto dalla normativa - a successivi momenti di valutazione e approvazione assembleare.

Resta, peraltro, inteso che la scelta effettuata risulta in astratto compatibile anche con la normativa di settore che è *medio tempore* intervenuta a modificare i precetti di cui alla precedente Legge Galli.

Ed infatti, la forma gestionale dell'*in house providing* è stata espressamente prevista anche dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al cui art. 150, comma 3, è disposto, in tema di "*Scelta della forma di gestione e procedura di affidamento*", che la gestione possa essere affidata anche a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, secondo la previsioni del comma 5, lettera c) dell'art. 113, ancorché in presenza di obiettive ragioni tecniche od economiche.

### **2.3. L'art. 23 bis della L. 133/2008**

Ulteriori elementi innovativi della disciplina sui servizi pubblici sono emersi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23bis della L. 133/2008.

Infatti, con tale disposizione è stata introdotta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali, in parte assai innovativa rispetto all'assetto normativo preesistente, che viene a sovrapporsi alle disposizioni normative di settore, prevalendo su ogni altra fonte incompatibile con le previsioni ivi inserite.

In particolare, per quanto qui di rilievo, si segnala come sia venuto a modificarsi l'ambito di applicazione e le condizioni di applicabilità dell'istituto dell'*in house providing*.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della disposizione ora in commento, come visto, la materia delle modalità di affidamenti di servizi pubblici era regolata dall'art. 113 del D. lgs. n. 267/2000, il quale dettava una disciplina generale, applicabile a tutti i servizi pubblici che non fossero disciplinati da una specifica normativa di settore.

Ora, è rilevante constatare come l'art. 113 citato prevedesse la possibilità, in linea generale, di affidare un servizio pubblico locale secondo lo schema dell'*in house providing*, mentre alcune disposizioni di settore escludevano la possibilità di affidamenti diretti.

L'art. 23bis in commento ha invece esteso a tutti i settori la possibilità di operare tramite l'istituto dell'*in house providing*, ma ha al contempo introdotto alcune condizioni perché un tale affidamento sia legittimo. In particolare, è stato previsto che l'affidamento diretto possa essere disposto "*per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato*" (comma 3 art. 23bis cit.).

La disposizione prevede altresì che l'ente locale che intenda disporre un affidamento diretto "*deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato, e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza*" (comma 4 art. 23bis cit.).

In altri termini, l'ente che intenda affidare il servizio deve esternare le motivazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato (ossia all'indizione di una gara ad evidenza pubblica) e sottoporre le proprie motivazioni all'Autorità garante per la concorrenza (oltre che all'Autorità del settore di riferimento, laddove esistente), la quale dovrà emanare un parere relativo alla singola fattispecie di affidamento. Tale parere, peraltro, non dovrebbe avere effetti vincolanti per l'ente locale in quanto la disposizione non gli attribuisce espressamente tale valore.

Di conseguenza, fermo restando che un futuro affidamento di servizi pubblici sarà possibile a favore della Società, in quanto l'art. 23bis citato non esclude a priori la facoltà degli enti locali di utilizzare l'istituto dell'*in house providing*, il concreto utilizzo di tale strumento sarà subordinato alla sussistenza delle condizioni e al rispetto delle disposizioni procedurali sopra ricordate, oltre che quegli elementi – di cui nei successivi paragrafi viene dato conto e che risultano in parte già consolidati a seguito dell'emanazione da parte del Consiglio comunale di Foligno della delibera n. 66/2008 di "*Approvazione delle modifiche allo statuto della Società e del Regolamento per la disciplina di nomina, composizione e funzionamento del "Coordinamento dei Soci"*" – in ragione dei quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo fra ente affidante e beneficiario dell'affidamento *in house*.

### **3. L'AFFIDAMENTO IN HOUSE**

L'attuale scenario di riferimento consegna un quadro all'interno del quale VUS dovrebbe attualmente gestire il SII dell'Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 3, secondo le forme dell'*in house providing*.

Al riguardo tuttavia si rappresenta quanto di seguito.

#### **3.1 Profili di carattere societario**

L'assemblea straordinaria della VUS in data 21 novembre 2007 ha modificato lo Statuto societario inserendo tre articoli (che hanno assunto la numerazione "26", "27" e "28") relativi al controllo dei soci, all'acquisizione delle autorizzazioni ed al coordinamento dei soci.

**Art. 26 controllo dei soci**

*I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:*

- 1) mediante l'esame della Relazione Previsionale Aziendale (RPA), sottoposta ad autorizzazione preventiva, contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo;*
- 2) mediante l'esame dei report gestionali trimestrali;*
- 3) mediante l'istituzione di un organismo denominato di "Coordinamento dei soci", di cui all'articolo 28, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.*

**Art. 27 Acquisizione delle autorizzazioni**

*1) Per l'acquisizione delle autorizzazioni preventive, relative al punto 1 del precedente art. 26:*

- Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia ai soci, entro il 15 novembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Aziendale (RPA), come sopra definita;*
- La Giunta Comunale approva tale relazione, in tutto o in parte modificata e la sottopone al Consiglio Comunale in allegato alla proposta di bilancio di previsione;*
- Il Consiglio Comunale approva la relazione, in tutto o in parte modificata, entro la scadenza di legge del bilancio;*
- Il Sindaco riporta in assemblea dei soci la deliberazione del Consiglio Comunale contenente le autorizzazioni per l'anno a venire, e gli eventuali altri indirizzi.*

*Se nel corso dell'anno la società necessita di ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Aziendale (RPA) o ivi compresi ma che si intenda modificare, o nel caso si siano registrati scostamenti significativi così come desumibili dai report trimestrali, la procedura di cui sopra si ripete interamente su specifiche proposte di aggiornamento della relazione stessa.*

*Nel caso i Consigli Comunali non si esprimano entro 45 giorni dal pervenimento della RPA il parere è reso favorevole.*

*2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa i soci con le modalità previste dal presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Aziendale (RPA);*

3) *Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Aziendale (RPA), motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventiva.*

### **Art. 28 Coordinamento dei soci**

1) *E' costituito un organismo di coordinamento, denominato "Coordinamento dei soci", sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione o amministrazione della società*

2) *Le modalità di nomina, composizione, funzionamento del "Coordinamento dei soci", da realizzarsi entro il termine di 60 giorni, saranno disciplinate mediante convenzione tra i soci".*

### **3.2 Osservazioni**

In relazione alla necessità di verificare puntualmente se le citate previsioni statutarie sono tali da consentire una qualificazione realmente *in house* della gestione del servizio, anche per comprendere la reale complessità della problematica, occorre verificare ulteriori dati di indagine.

#### **3.2.1 (segue): il controllo analogo individuato dalla giurisprudenza**

Sotto un primo profilo, e per necessaria e doverosa completezza di indagine, va dato conto di ciò che la giurisprudenza intervenuta in argomento ha avuto modo di chiarire relativamente alla sussistenza del c.d. controllo analogo, elemento di sintomatologia preminente per verificare la sussistenza di un rapporto *in house* di gestione del servizio.

Quanto detto poiché in assenza di una definizione sicura della nozione di controllo analogo, non può essere mancante una analisi circa i principali arresti giurisprudenziali che hanno riguardato l'argomento.

Ed allora va rilevato che proprio in argomento la giurisprudenza ha rilevato che:

- (i) *"il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a*

- quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 2932/2007);*
- (ii) *occorre una “consultazione tra gli enti associati circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, circa il suo andamento generale, e, soprattutto, circa le concrete scelte operative: con audizione, da disporsi con una frequenza ragionevole, del Presidente e del Direttore generale; nelle modifiche dello Statuto della società, previo invio ai singoli enti locali per gli adempimenti di competenza; nel consenso degli enti associati all’eventuale esercizio nelle attività”, nonché “nel controllo, mediante una Commissione, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all’Assemblea degli azionisti, ovvero in ispezioni dirette da parte dei soci” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia n. 634/2005);*
- (iii) *addirittura, secondo alcune pronunce di segno molto restrittivo, “il concetto di controllo analogo si risolve in quello di “dipendenza”... ciò presuppone (sentenze Stadt Halle, C-26/03, Parking Brixen C-458/03) un’influenza determinante da parte del soggetto affidante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti (sentenza Parking Brixen, punto 65), sia sulle attività gestionali direttamente connesse al raggiungimento degli scopi sociali. Poiché ciò determina l’insufficienza degli usuali poteri di vigilanza e controllo previsti dal diritto societario per i soci unici o di maggioranza (art. 2497 bis del c.c.) (sentenza Parking Brixen, punto 69), è necessario predisporre procedure e strumenti di più incisivo intervento, quali un ufficio di interfaccia ad hoc.*  
*Il controllo analogo, nella visione della Corte europea, è costituito da una serie di poteri pregnanti: a) determinazione dell’odg del Consiglio di amministrazione, il che garantisce esattamente il controllo dell’indirizzo strategico ed operativo della società; b) indicazione dei dirigenti; c) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale. Spetta, ovviamente, al soggetto controllante provare la sussistenza di tali circostanze che lo legittimino all’utilizzazione della “eccezione Teckal”, poiché l’affidamento diretto è l’eccezione (vedi su questi punti: C.d.S., V, 13 luglio 2006, n. 4440, V 30 agosto 2006, n. 5072)” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 719/2007);*
- (iv) *“Al riguardo, per quanto concerne i requisiti che in concreto deve assumere il “controllo analogo”, ritenuto dalla ricorrente inesercitabile dal Comune resistente, appare inapplicabile la verifica della sussistenza di tale forma di controllo attraverso un criterio che non sia coerente con la peculiarità della forma societaria, accettata anche dal diritto comunitario come strumento alternativo alla prestazione monoimprenditoriale del servizio pubblico.*

*Non appare invero istituibile alcuna omogeneità di applicabilità di diversi criteri individuativi quale, ad esempio, quello basato sul principio della rinvenibilità di una situazione di gerarchica sovraordinazione tra controllante e controllato, inconfigurabile nei confronti di organismi a struttura societaria in quanto implicante poteri di controllo sulla attività del controllato tali da realizzare forme di vigilanza globale da parte dell'ente controllante nel senso che lo stesso può esercitare diretti poteri decisionali e gestionali persino sostitutivi degli atti posti in essere dal controllato nel corso della gestione del servizio.*

*Per realizzare invece una forma di controllo sulla attività della società affidataria che sia destinata a compiere atti di gestione operativa a favore dell'ente o degli enti affidanti non può obliterarsi la considerazione che ove trattasi di servizi affidati ad una società, che come noto determina la propria azione mediante gli organi di cui è dotata, il controllo da parte dell'ente e degli enti pubblici non può configurarsi quale diretto controllo sulle operazioni di gestione del servizio delle quali l'ente controllante possa direttamente disporre ogni minima regolamentazione (in virtù di poteri in certo modo assimilabili a quelli di una diretta conduzione del servizio) costituendo invero imprescindibile diaframma di interferenza sulla stessa regolamentazione della gestione del servizio il modulo con cui l'affidatario del servizio agisce e che nel caso in cui il soggetto agente sia costituito in forma societaria, lo stesso soggetto non può esprimere le proprie determinazioni se non attraverso le deliberazioni degli organi di cui è dotato.*

*La verifica dunque sul "controllo analogo" si sposta necessariamente nel rinvenimento di clausole o prerogative che conferiscono agli enti locali partecipanti a quote societarie anche se esigue, effettive possibilità di controllo nell'ambito in cui si esplica la attività decisionale dell'organismo societario attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione) da intendersi tale controllo esercitabile in chiave non soltanto propulsiva o propositiva di argomenti da portare all'ordine del giorno del consesso assembleare bensì, e principalmente, di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ente locale nel cui ambito territoriale si esplica il servizio.*

*In stretta correlazione con la questione dell'esiguità della quota di partecipazione che nel caso che ne occupa raggiunge misure di ridotta percentualizzazione, va anche precisato che il potere inibitivo conferito a ciascun ente locale non è da riferirsi a possibilità di conseguire maggioranze di pacchetto azionario che conducono a prevalenze anche decisionali, bensì ad effettivi poteri di veto che ciascun ente locale interessato può esercitare sulle relative deliberazioni societarie, capaci di paralizzare decisioni o attività che si pongono in contrasto con gli interessi dell'ente locale nel cui ambito territoriale si svolge pur sempre il servizio*

- dato in affidamento sicché anche sotto tale profilo appare irrilevante la consistenza delle quote partecipative in possesso dello stesso ente locale” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II ter, 16/10/2007 n. 9988).*
- (v) *“E’ noto che per un legittimo affidamento in house è necessario che concorrano i seguenti due elementi:*
- a) l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;*
  - b) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza.*
- In ragione del “controllo analogo” e della “destinazione prevalente dell’attività”, l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa (principi affermati dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98).*
- La Corte di Giustizia ha anche escluso che possa sussistere il controllo analogo in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato (Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle; 11 maggio 2006, C-340/04).*
- Secondo la Corte di Giustizia, la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare il requisito del controllo analogo.*
- In particolare, secondo la Corte di Giustizia, devono sussistere i seguenti requisiti:*
- il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;*
  - l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta il territorio nazionale e all’estero (Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen; 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling; anche Cons. Stato, V, 30 agosto 2006 n. 5072, ha escluso il controllo analogo in presenza della semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati);*
  - le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (in questo senso, anche Cons. Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5).*
- Peraltro, la Corte di Giustizia ha affermato che i requisiti dell’in house providing, costituendo un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia, 6 aprile 2006, C-410/04).*
- Ciò significa che l’in house providing non costituisce un principio generale, prevalente sulla normativa interna, ma è un principio derogatorio di carattere*



*eccezionale che consente, e non obblighi, i legislatori nazionali a prevedere tale forma di affidamento” (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, 4/10/2007, n. 3436).*

Orbene a fronte di tali indicazioni giurisprudenziali è evidente la nebulosità della nozione di controllo analogo e soprattutto la circostanza che nessun arresto si preoccupa di chiarire lo strumento giuridico tramite cui poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati.

L'assenza di indicazioni consente, tuttavia, all'interprete di poter elaborare e definire autonomamente le strumentazioni che possono essere considerate più idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Per tali motivi si potrebbe a ragione ipotizzare o che venga definito un accordo politico/amministrativo (alla luce delle strumentazioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) tra le amministrazioni locali coinvolte nel procedimento o che il necessario coordinamento provenga da un'attività posta in essere direttamente dalla Società che, in detta ottica, si farà promotrice del necessario livello di concertazione con gli Enti locali coinvolti allo scopo del raggiungimento degli obiettivi previsti.

E' indubbio che detto strumento, qualsiasi scelta venga effettuata in merito, dovrebbe portare a dare impulso all'intera procedura.

Tale pre-condizione di fattibilità, non sposta in ogni caso l'esigenza che a ciò si accompagni comunque la predisposizione di tutti i meccanismi di ordine societario necessari ed atti a dare concreta e fattiva attuazione agli obiettivi posti.

In tal senso si renderebbe, infatti, opportuno che talune delle principali scelte in ordine alla configurazione *in house* della Società – a prescindere dalle modifiche necessarie in relazione alle singole clausole e di cui si è già precedentemente dato conto – confluiscono direttamente in documenti di governo della Società, primo fra i quali lo Statuto.

Non sfugge, infatti, che - ad esempio - l'istituzione di un organismo di rappresentanza e controllo (che potrebbe rappresentare il *trait d'union* tra Enti locali soci e Società e che potrebbe essere ritenuto, anche a detta della giurisprudenza richiamata, organismo necessario a garantire il controllo analogo) potrà trovare autonoma disciplina di funzionamento - nonché definizione

puntuale della natura e dei poteri a questo riservati - direttamente nello Statuto e che la disciplina di tale organismo potrebbe, altresì, essere garantita dalla sottoscrizione di idonei patti parasociali tra i soci della Società.

Resta inteso peraltro, che proprio nell'ambito di suddetta strutturazione elemento di fondamentale importanza sarà quello di definire puntualmente il ruolo di governo che, attraverso la creazione dei meccanismi ipotizzati (appunto, in ipotesi, comitato di rappresentanza/controllo), gli Enti locali potranno esercitare sulla Società.

Occorrerà, pertanto, non solo definire puntualmente le materie in ordine alle quali il Comitato avrà titolo di intervenire ma anche il grado di vincolatività delle decisioni da questo assunte, nonché le modalità tramite cui la Società dovrà conformarsi alle volontà manifestate.

In tal senso e a mero titolo esemplificativo dovranno pertanto:

- essere definite le materie ovvero le aree tematiche in cui detto organismo di rappresentanza/controllo dovrà esprimere il proprio intendimento;
- essere precisate le modalità, i meccanismi, le maggioranze necessarie a coordinare, da un lato, l'assunzione delle decisioni in seno al Comitato istituito e dall'altro il recepimento di queste all'interno degli usuali organi deputati alla gestione operativa della Società.

Quanto detto con l'intenzione di definire un generale assetto di *governance* realmente improntato ad una configurazione *in house* della Società.

### **3.2.2 (segue): il parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche del 26.11.2007**

A prescindere dalle notazioni precedentemente riportate – ed anche a significare la problematicità della vicenda – va necessariamente significato che l'Autorità di Ambito – con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 dell'8.6.2007 – prima ancora dell'introduzione delle modifiche statutarie predette, revocando le proprie precedenti statuizioni in merito ha, come già precedentemente significato, affidato *in house* la gestione del servizio a VUS, contestualmente decidendo di istituire un gruppo di lavoro deputato ad elaborare una proposta

attuativa del “controllo analogo”, condizione necessaria per la legittimità di un affidamento in house.

Non solo. Va, infatti, dato conto della circostanza che l’Autorità di Ambito con nota del 19 giugno 2007 ha richiesto al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche un parere circa la congruità della scelta del modello *in house* con particolare riguardo a: “a) chi deve effettuare il controllo analogo? b) su quali atti del gestore deve essere esercitato? c) poiché VUS spa è una multiutility, il controllo analogo dovrà essere limitato al settore acqua o dovrà estendersi agli altri rami di azienda?”.

Il Comitato di vigilanza ha risposto con nota del 26.11.2007 premettendo la residualità del sistema dell’*in house providing* alla luce delle posizioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia della Comunità Europee e di quanto precisato dalla stessa Commissione Europea.

Chiarisce ancora il Comitato sui primi due quesiti che “Entrando nello specifico dei quesiti, ai primi due si ritiene di dover rispondere congiuntamente evidenziando che, in ordine al soggetto che deve esercitare il controllo analogo, la questione non appare dirimente, essendo, invece, di primaria importanza il dato oggettivo del controllo – ovvero, quali siano gli atti sui quali deve prendere corpo la figura del controllo analogo.

A tal fine, e senza pretese di esaustività in una materia che a tutt’oggi non sembra aver trovato una definitiva sistemazione, appare, tuttavia, possibile indicare almeno i requisiti minimi sintomatici del controllo analogo nella espressa previsione contenuta nello statuto della società secondo cui questa limiti il suo scopo sociale alla gestione del servizio idrico nell’atto di riferimento, escluda esplicitamente l’apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzi i poteri dell’assemblea dei soci rispetto a quelli ordinariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

A conferma, si riporta quanto stabilito dalla Commissione europea nella riunione del 27 giugno u.s. “a seguito delle osservazioni della Commissione, le autorità italiane hanno modificato lo statuto di Acquedotto Lucano, il cui scopo sociale si limita ora ai servizi di gestione idrica in Basilicata ... esclude esplicitamente l’apertura del capitale ad azionisti privati e rafforza i poteri delle autorità di controllo”.

Viceversa, prosegue il Comitato, “circa l’estensione settoriale del controllo analogo in una società multiutility, appare sufficiente osservare che, volendo accedere alla possibilità che il controllo si espliciti soltanto sugli atti di settore – premesso che alcune scelte, come quelle relative al personale, sembrano necessariamente intersettoriali – si potrebbe giungere al paradosso di ritenere compatibile la presenza di un socio privato sostenendone

*l'impiego esclusivo in un settore diverso da quello controllato analogamente. Al riguardo si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha categoricamente escluso la possibilità della presenza del capitale privato, anche in quota minima, tra gli azionisti della società in house. Infine, si ritiene indispensabile, nel caso il gestore sia strutturato in forma di società mutiutility, che questa debba prevedere la separazione contabile delle sue linee di attività".*

### **3.2.3 L'adeguamento statutario di VUS**

Ancora successivamente, la Società ha provveduto ad apportare le modifiche statutarie necessarie per garantire l'instaurazione di un corretto modello di in house providing.

In particolare, gli elementi salienti del percorso intrapreso, per quanto riguarda la concretizzazione del rapporto di controllo analogo riguardano le modifiche allo Statuto di VUS avvenuto che la deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 05/11/2008.

Modifiche che, peraltro, hanno riguardato l'allineamento delle previsioni statutarie ai criteri giurisprudenziali (nazionali e comunitari) relativi alla corretta instaurazione di un rapporto di in house providing.

In particolare è stata eliminata la possibilità di partecipazione al capitale sociale di VUS di soci e sono state introdotte modifiche inerenti i poteri dell'organo di amministrazione della società.

Sotto questo secondo aspetto rileva come il controllo analogo sia stato concretizzato attraverso la costituzione di un organismo denominato "Coordinamento dei Soci", che è diretta espressione dei soci e che detiene poteri di controllo anche preventivi in ordine ai principali atti emanati dal consiglio di amministrazione. Le modalità di nomina, i poteri e il funzionamento di tale organismo sono peraltro disciplinati da un apposito "Regolamento attuativo del controllo analogo su VUS" di cui l'Assemblea di VUS ha preso atto con deliberazione del 05/11/2008.

E' peraltro evidente che proprio tali recenti modifiche hanno portato a un assetto di *governance* capace di dare esatta modulazione in house alla gestione svolta da VUS.

Ciò posto, deve poi darsi conto che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) con deliberazione n. 52/2008 del 26.11.2008 evidenziava alcune possibili criticità inerenti la corretta instaurazione del controllo analogo rispetto all'affidamento del S.I.I. alla Società.

In particolare, nella nota inviata dalla medesima AVCP del 10.12.2008 venivano richiesti chiarimenti in merito:

- al fatto che la Società sia una multiutility, con la conseguenza che tale circostanza possa far venir meno i requisiti del controllo analogo;
- nello Statuto della Società vi sia la possibilità teorica di ingresso di soci privati.

A fronte di tale richiesta di chiarimenti, evidentemente basata sulla situazione antecedente le ultime modifiche statutarie di VUS, con nota del 17.12.2008, l'ATO 3 Umbria rilevava tuttavia che:

*"1) il fatto che la VUS S.p.A. sia una multiutility non impedisce ma anzi esalta il controllo analogo consentendolo non solo sul ramo di azienda del servizio idrico integrato che va raccordato per legge il gestore deve evidenziare separatamente anche nel Bilancio di esercizio, ma anche sugli altri settori. La multiutility è una soluzione che dovrebbe essere presa di esempio alla luce degli indirizzi che il legislatore ha dato con le due ultime finanziarie, tesi alla riduzione delle società di servizi pubblici locali e alla riduzione dei relativi costi (Consigli di Amministrazione, revisori, assemblee, ecc);*

*2) I Comuni dell'AATO Umbria 3 sono stati il primo esempio nazionale ad aver approvato in maniera organica e puntuale il "Regolamento attuativo del controllo analogo sulla VUS S.p.A." che si allega e di cui l'Assemblea dei Soci della VUS S.p.A. ha preso atto con deliberazione del 05/11/2008;*

*3) La previsione della possibilità teorica nello Statuto VUS S.p.A. della presenza dei soci privati è stata eliminata con Deliberazione della Assemblea straordinaria dei Soci della VUS S.p.A. del 05/11/2008 prevedendosi ora solo la possibilità di soci pubblici. Ad oggi pertanto riteniamo di essere nel più ampio e rigoroso rispetto dei principi comunitari in base ai quali è legittimo l'affidamento in house;*

*4) Si precisa infine che la VUS S.p.A non appartiene ad alcun gruppo che possa controllarla ma è partecipata esclusivamente dai Comuni dell'AATO Umbria 3 e che la convenzione di affidamento è pubblicata sul sito [www.atoumbria3.it](http://www.atoumbria3.it)".*

Come emerge dalle argomentazioni sopra citate dall'Autorità di Ambito, soprattutto in forza delle modificazioni statutarie sopra ricordate e dell'introduzione dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", le considerazioni espresse dall'Autorità di Vigilanza possono ritenersi superate e, di conto, può ritenersi instaurato un corretto meccanismo di controllo da parte dei soci pubblici sulla Società.

Si segnala, inoltre, che allo stato il Coordinamento dei Soci si è già reso operativo, in quanto immediatamente dopo la sua costituzione è stata svolta una prima seduta (in data 19.12.2008) in cui sono state assunte determinazioni in ordine alla presidenza del Coordinamento stesso e in ordine alla nomina dei componenti dell'organo tecnico di supporto alle attività del Coordinamento dei Soci stesso.

### **3.3 Conclusioni**

A fronte di tale quadro di analisi, appare ragionevole ritenere che il percorso di qualificazione *in house* della gestione del servizio operata da VUS sia pervenuto ad un punto di definitivo equilibrio e che, dunque, allo stato possa dirsi utilmente svolto quel percorso che ha condotto alla modifica dei rapporti fra soci pubblici e società partecipata nel senso previsto per gli affidamenti c.d. *in house*.

Ciò è, del resto, testimoniato sia da quanto evidenziato a livello giurisprudenziale – ovvero dai parametri indicati per qualificare idoneamente *in house* la gestione del servizio che sembrano ampiamente ricorrere nella fattispecie considerata – sia per il percorso che la stessa Autorità ha avviato.

## **4. LA CONVENZIONE**

### **4.1 La procedura di affidamento**

Come premesso in sede di approfondimento normativo, l'affidamento della gestione del S.I.I. a VUS è intervenuto con originaria Deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O. n. 17 del 27.12.2001, prescegliendosi la modalità di affidamento a società a prevalente capitale pubblico locale, ancorché inizialmente ad intero capitale pubblico.

Quanto detto in esecuzione di atti *medio tempore* già adottati dall'AATO e che avevano individuato proprio la *"forma di gestione del SII di propria competenza in una società per azioni consortile a prevalente capitale pubblico locale, che ad uno stesso tempo soddisfa il requisito del soggetto gestore unico d'ambito, preservando le capacità aziendali delle gestioni già salvaguardate"* (Delibera Assembleare n. 13 del 19.11.2001).

Solo successivamente è stato stabilito il termine di privatizzazione cui necessariamente sottoporre il capitale azionario di VUS. Termine poi definitivamente soppresso per il nuovo scenario normativo e, dunque, per le previsioni relative alla possibilità di gestire in house il S.I.I. di Ambito.

E', infatti, alla luce di tali ultime disposizioni che l'A.A.T.O. ha assunto la recente Deliberazione n. 6 dell'8.6.2007 a mente della quale ha disposto di *"A) Di revocare l'affidamento alla Vus SpA a società a prevalente capitale pubblico locale effettuato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 17 del 27.12.2001 e gli atti assembleari connessi, precedenti e conseguenti;*

*B) Di affidare senza soluzione di continuità alle medesime condizioni in essere ai sensi della convenzione e disciplinare di affidamento e allegata carta del servizio, il servizio idrico integrato alla Vus spa secondo la formula "in house" ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del vigente Tuel degli EE.LL. n. 267/2000;*

*C) Di disporre l'attuazione dell'art. 113 comma 5 lettera c) del Tuel n. 267/2000 per quanto riguarda il controllo analogo sulla Vus SpA secondo una graduazione tecnica qualitativo-quantitativa che sarà approvata nella prossima Assemblea consortile da tenere non oltre il 15.07.2007 sulla base della proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione dell'Aato Umbria 3..."*.

#### **4.2. Parti del contratto, oggetto, durata, natura dei corrispettivi**

Attualmente sono **Parti** del rapporto convenzionale l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Umbria 3 e la Società VUS S.p.A., succeduta per trasformazione alla VUS S.c.p.a.

L'**oggetto** del rapporto convenzionale è definito nelle premesse della Convenzione come:

- il *“diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'A.T.O. sopradetto”*;
- con il contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 10 delle *“opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza”*.

Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione è prevista una **durata** della convenzione pari a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

A mente dell'art. 19 della Convenzione è previsto che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore”*.

#### **4.3. Forma e natura giuridica dell'A.A.T.O.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1”*.

Una definizione circa la forma e natura giuridica dell'AATO proviene, altresì, dalla L.R. Umbria 5 dicembre 1997, n. 43, a mente del cui Art. 4 - in tema di *“Costituzione dell'Autorità di ambito”* – viene precisato che *“L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale con le modalità previste dall'articolo 25, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

*L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico”*.

Dal combinato disposto dalle due leggi emerge, pertanto, che ad oggi l'Autorità di Ambito ATO Umbria 3 è un Consorzio di servizi tra Enti locali la cui definizione – sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 25 della L. n. 142/1990 e s.m.i. – è data dall'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale, e



limitatamente alla parte che interessa “*Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.*”

2. *A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.* 3. *In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.* 4. *Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.* 5. *L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. ...7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali...”*

#### **4.4. Natura (privatistica vs. pubblicistica) e vincolatività dei diritti e delle obbligazioni dedotte in Convenzione**

Le pattuizioni contenute in Convenzione per loro natura accedono a un rapporto di carattere pubblicistico e, pertanto, astrattamente sarebbero sottratte in parte qua alla disponibilità delle parti.

Ciò premesso nella fattispecie in esame non interferisce un elemento che avrebbe potuto rendere cogente ed immutabile la Convenzione: la procedura concorsuale di affidamento del servizio.

Infatti, è noto come l'autorità concedente, qualora si ricerchino diversi assetti contrattuali maggiormente compatibili con le esigenze del sistema finanziario, possa eccepire l'immodificabilità delle pattuizioni conseguenti ad una gara affinché non ne venga alterato il contenuto.

Almeno con l'affidamento in house questo elemento di rischio non appare profilarsi.

Ciò posto, occorre distinguere all'interno della Convenzione quelle parti negoziali sussumibili nell'alveo delle disposizioni inderogabili di legge da quelle rientranti nella libera disponibilità dei contraenti: elementi in contrasto con il metodo normalizzato ovvero previsioni che per garantire i diritti patrimoniali del concessionario consentono di sospendere e/o interrompere il servizio pubblico, chiaramente non appaiono ammissibili.

Mentre sono ammissibili tutte quelle proposte di modifica che, in un quadro di compatibilità con gli obblighi afferenti la gestione di un servizio pubblico, introducono strumenti di flessibilità negoziale in favore di terzi finanziatori come da elencazione che segue.

#### **4.5. Principali disposizioni a tutela della bancabilità dell'iniziativa contenute in convenzione**

La Convenzione nell'attuale configurazione è chiaramente conformata alle esigenze pubblicistiche della bilateralità di un normale rapporto concessorio.

Pertanto, posto che il concetto di bancabilità presuppone la trilateralità sinallagmatica quanto meno nella guida alla strutturazione contrattuale che consenta di addivenire alla sintesi di contrapposte esigenze, è di tutta evidenza che risulta difficile immaginare che una convenzione con tale impostazione originaria possa avere - *in nuce* - disposizioni di bancabilità.

Ad ogni buon conto ai fini della migliore comprensione di seguito si tracciano gli elementi di maggior rilievo in caso di alterazione patologica del rapporto contrattuale.

**4.5.1. Cause di estinzione del contratto: scadenza, decadenza, risoluzione, recesso e/o revoca della Convenzione; indennizzi ed altre tutele; penalità**

La durata della Convenzione è fissata dall'**articolo 4 - Durata dell'affidamento** in base al quale *“La presente convenzione ha durata di 30 (trenta) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.*

*Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell’Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.*

*Eventuali modificazioni legislative nazionali che imponessero una durata inferiore o imponessero una risoluzione anticipata non daranno, per questa specifica ragione, diritto ad alcuna pretesa economica, patrimoniale, risarcitoria da parte del Gestore”.*

Il riscatto è disciplinato **dall'articolo 7- Clausola di riscatto** ma è coperto da un *omissis*.

Le ipotesi risolutorie sono disciplinate **dall'articolo 8 – Clausola Risolutoria** – in base al quale: *“In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l’Autorità potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.*

*Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:*

- ✓ *in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;*
- ✓ *in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;*
- ✓ *in caso di interruzione generale del servizio acquedotto odi quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa e dolo del Gestore;*

- ✓ *in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di 5 (cinque) anni consecutivi. Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente. L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione. L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione".*

Il recesso è disciplinato **dall'articolo 9 – Recesso del Gestore** in base al quale:

*" E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.*

*La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge".*

A livello sanzionatorio **l'articolo 26 – Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi** – prevede che:

*"In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli interventi di cui all'articolo 16 del disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni".*

Per quanto attiene gli interventi sostitutivi **l'articolo 43 - Intervento dell'Autorità** prevede che:

*"qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato – fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente convenzione – l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.*

*Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima".*

Mentre **l'articolo 44 – Poteri sostitutivi della Regione** prevede che:

*“Fermo restando quanto stabilito all’art. 43 della presente convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora non si sia attivata, nonostante diffida, l’Autorità e siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita”.*

Le garanzie prestate sono fissate **dall’Articolo 47 – Fideiussione** in base al quale: *“A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza assicurativa /bancaria di importo pari al 10 % ( dieci per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.*

*La medesima si allega al disciplinare.*

*E’ in facoltà dell’Autorità, trascorso un triennio dall’entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l’importo della garanzia” e **dall’articolo 48 - Assicurazioni**, in base al quale: “Il gestore ha l’obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell’articolo 24 del disciplinare.*

*L’assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali presso la Compagnia di primaria importanza , è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice , l’Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore”.*

In materia di disposizioni di richiamo, **l’articolo 52 - Norma di rinvio** dispone che *“per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94 alla Legge regionale 43/97 , al DPCM 4 marzo 1996 al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche , approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici”.*

In realtà, quindi, come è intuitivo comprendere nell’ambito dell’alterazione patologica del rapporto convenzionale non è dato riscontrare diritti del Gestore particolarmente significativi al fine della tutela dello stesso, né indennizzi o altre tutele né tanto meno diritti di subentro in favore delle Banche Finanziatrici.

In effetti il solo richiamo della normativa nazionale in materia di servizi e lavori pubblici non legittima di ritenere applicabile automaticamente art. 159 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (cd. Codice De Lise) a mente del quale *“In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente*

*dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:*

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;*
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori".*

#### **4.6. Eventuali garanzie prestate**

Le garanzie prestate, a quanto comunicato e potuto riscontrare sulla base dei Documenti acquisiti, sono quelle contenute unicamente negli atti convenzionali così come sopra richiamate.

#### **4.7. Vicende della Convenzione (eventuali atti integrativi e modificativi)**

Non risultano, a quanto comunicato e potuto riscontrare sulla base dei Documenti acquisiti, elementi modificativi della Convenzione.

#### **4.8 Eventuali suggerimenti relativi ad eventuali modifiche utili alla bancabilità dell'iniziativa**

Di seguito si riporta quanto comunicato e suggerito dall'Operatore in tema di modifica del rapporto convenzionale, al fine di adeguare il testo vigente agli ordinari standard negoziali per consentire la bancabilità dell'iniziativa:

- Note generali: il testo dovrà essere aggiornato per riflettere l'abrogazione della Legge Galli e di altre norme attuative della stessa e l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152/2006.  
Si suggerisce inoltre di verificare se è stata stipulata la convenzione ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della Convenzione.
- Finanza di Progetto: nel testo della convenzione è opportuno fare riferimento al fatto che le opere verranno finanziate con tecniche di finanza di progetto e specificare quali diritti/obblighi questa condizione comporta in capo al Gestore, all'AATO e alle Banche Finanziatrici.

- Definizioni: introdurre una lista di definizioni che dovrà includere, *inter alia*, la definizione di Banche Finanziatrici, Contratto di Finanziamento, Enti Locali, Equilibrio Economico Finanziario, Forza Maggiore, Indennizzo, Gestore Subentrante, Gestione Ordinaria del Servizio, Sostituzione Provvisoria, Tariffa.
- Affidamento del Servizio Idrico Integrato: modificare l'art. 2 della Convenzione prevedendo per l'ipotesi di cui al comma 5, il rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- Aggiornamento del Piano D'Ambito: non sono definite adeguate le modalità e tempistiche di aggiornamento e di variante del programma di interventi del Piano d'Ambito. Occorre individuarle per dare un maggior grado di flessibilità allo strumento pianificatorio.  
Non risulta definita la modalità di gestione del piano degli interventi con programmi triennali (POI o POT).
- Rischi di ritardi e maggiori costi: occorre introdurre meccanismi che consentano di gestire eventuali ritardi od oneri aggiuntivi nel corso della fase di realizzazione degli interventi.
- Durata dell'Affidamento: ad integrazione dell'art. 4, si suggerisce di disciplinare le conseguenze relative alle variazioni del termine di durata anche in relazione all'Equilibrio Economico Finanziario.  
Prevedere al terzo comma dell'articolo 4 che nel caso di estinzione anticipata della Convenzione a seguito di modifica legislativa, al Gestore debba essere corrisposto l'Indennizzo (si veda il commento al punto "Indennizzo" di cui sotto).
- Equilibrio economico finanziario: introdurre la disciplina e la relativa tempistica per il riequilibrio in caso di scostamento dovuto a cause non imputabili al Gestore. Quali metodi per il riequilibrio economico finanziario potranno essere considerati, tra gli altri, la modifica del Programma degli Interventi, la riduzione del canone e qualunque altro metodo adeguato.

Indicare puntualmente gli eventi che determineranno l'applicabilità della procedura di riequilibrio.

Modificare l'articolo 25 della Convenzione prevedendo che il Gestore e l'AATO assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.

Indicare quali sono gli indici sulla base dei quali si stabilisce la condizione di equilibrio economico - finanziario.

- Revisione della tariffa: introdurre la disciplina per la revisione ordinaria e straordinaria della tariffa. Andrebbe inoltre specificato, tra l'altro, che il limite "K" non si applica alle revisioni straordinarie della tariffa.
- Risoluzione per inadempimento dell' Autorità: introdurre una disposizione che preveda la facoltà del Gestore di domandare la risoluzione della Convenzione in caso di inadempimento dell'Autorità.
- Risoluzione per colpa del Gestore: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 8, introdurre una disposizione che preveda:
  - (a) che qualunque notifica di inadempimento al Gestore sia contestualmente inviata in copia alle Banche Finanziatrici e
  - (b) la possibilità per le Banche Finanziatrici di prevenire la risoluzione della Convenzione per inadempienza del Gestore curando direttamente o facendo curare dal Gestore tale inadempienza (step in).

Sempre all'art. 8 andrebbe prevista la durata minima del termine concesso al Gestore per curare l'inadempimento. Il termine attualmente contenuto nella disposizione in esame è di 15 giorni, si rileva che generalmente esso non è mai inferiore a [60] giorni.

- Recesso: si suggerisce di modificare l'articolo 9 inserendo la previsione secondo la quale nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore di durata superiore a 12 mesi, il Gestore potrà recedere dalla Convenzione. In tal caso, andrà prevista la corresponsione di un indennizzo al Gestore (si veda il commento al punto "Indennizzo" di cui sotto) .
- Indennizzo: prevedere che in tutti i casi di estinzione anticipata (ivi inclusi risoluzione e recesso) della Convenzione, l'indennizzo dovuto al Gestore sia calcolato, tra l'altro, come il valore dei beni inerenti al S.I.I. non ancora completamente ammortizzati al momento dell'estinzione della Convenzione, come risultante dalle scritture contabili del Gestore. Il valore suddetto dovrà poi essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento.

Inoltre, nel caso in cui l'estinzione anticipata della Convenzione non sia attribuibile al Gestore, prevedere che alla somma determinata come sopra siano aggiunti:

- (i) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione e



- (i) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) dell'art. 158 (Risoluzione) primo comma del D. Lgs. 163 del 2006.

Infine, in tutti i casi di estinzione anticipata della Convenzione, prevedere che l'Indennizzo sia destinato prioritariamente al rimborso del finanziamento a favore delle Banche Finanziatrici ai sensi dall'articolo dell'art. 158 (Risoluzione) secondo comma del D. Lgs. 163 del 2006 .

- Pagamento dell'Indennizzo: prevedere che il pagamento dell'Indennizzo da parte del Gestore Subentrante debba avvenire al momento della restituzione dei beni e che tale pagamento sia condizione sospensiva alla efficacia dell'affidamento del servizio al Gestore Subentrante. Prevedere che tale indennizzo sia destinato prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.

In linea generale, prevedere la cessione agli Enti Finanziatori dei diritti a qualsivoglia titolo vantati dal Gestore in dipendenza o comunque connessi alla concessione, ivi inclusi quelli a titolo di indennizzo, risarcimento, ristoro e/o altra pretesa che possa sorgere nei confronti dell'AATO e/o di terzi in occasione della cessazione anticipata della concessione .

- Canone di concessione: discutere dell'impostazione della disciplina del canone di cui all'art. 10 della Convenzione ed all'articolo 3 del Disciplinare Tecnico alla luce della nuova normativa ovvero chiarire perché è rimasto il riferimento al canone di concessione d'uso delle infrastrutture considerando che, in base al primo comma dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, le infrastrutture idriche sono affidate in concessione d'uso gratuita e prevedere, comunque, che tale canone debba essere integralmente coperto dalla tariffa.
- Gestione Ordinaria: prevedere che in pendenza dell'individuazione del Gestore Subentrante e del pagamento, ove previsto, dell'Indennizzo il Gestore sia tenuto alla sola Gestione Ordinaria.
- Contenzioso/Clausola Compromissoria: modificare l'art. 50 prevedendo tra l'altro che, in caso di controversie di valore complessivo superiore ad un determinato importo o aventi ad oggetto la risoluzione della o il recesso dalla Convenzione, il Gestore sia tenuto al mero obbligo di prosecuzione della sola Gestione Ordinaria.
- Fondo Speciale Impianti di Depurazione: l'articolo 21 va modificato per tener conto che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 il conto deve essere intestato all' Autorità ma deve essere messo a disposizione del Gestore.

- Sostituzione provvisoria: si suggerisce di inserire nel testo della Convenzione una disciplina ad hoc con riferimento a tale fattispecie prevedendo tra l'altro:
  - (a) che qualunque notifica di grave inadempimento al Gestore sia contestualmente inviata in copia alle Banche Finanziatrici e
  - (b) la possibilità per le Banche Finanziatrici di prevenire la sostituzione provvisoria della Convenzione per inadempienza del Gestore curando direttamente o facendo curare dal Gestore tale inadempienza (step in).Andrebbe prevista, inoltre, la durata minima del termine concesso al Gestore per curare l'inadempimento.  
Infine, andrebbe limitato il termine massimo per la sostituzione provvisoria (i.e. non oltre 180 giorni) e si dovrebbe specificare che, durante il periodo di sostituzione provvisoria, il Gestore continuerà ad incassare la tariffa.
- Penali: ad integrazione dell'articolo 26 della Convenzione e dell'articolo 16 del Disciplinare Tecnico, introdurre un *cap* al fine di individuare un ammontare complessivo per l'applicazione delle penali.  
Le penalità per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio sono richiamate solo genericamente. Occorre che siano specificamente identificate, quantificate e limitate.
- Manutenzione straordinaria: ad integrazione dell'art. 33, richiamare la procedura di riequilibrio economico - finanziario in relazione, tra l'altro, all'obbligo da parte del Gestore di eseguire interventi di straordinaria manutenzione.
- Carta dei Servizi: prevedere all' articolo 15 della Convenzione che in caso di modifiche della Carta dei Servizi aventi riflessi sulle tariffe, dovrà essere rispettato l'Equilibrio Economico Finanziario.
- Livelli di servizio attesi: nei documenti esaminati non vi è alcuna indicazione di quali siano le modalità di monitoraggio del servizio.  
Occorre individuarle insieme ad eventuali soglie di tolleranza.  
Le procedure e la periodicità prevista delle attività di monitoraggio e controllo dovrebbero consentire di modificare e correggere eventuali scostamenti dai livelli di servizio obiettivo ed eventuali *cost overrun* in tempi accettabili, minimizzando la durata di tali inefficienze.
- Gestione delle aree di salvaguardia: modificare l'articolo 18 prevedendo che sia rispettato il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.

- Adeguamento a provvedimenti di terzi: modificare l'articolo 36 della Convenzione prevedendo che sia rispettato il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- Canoni per le utenze di acqua pubblica: modificare l'articolo 38 della Convenzione prevedendo che sia rispettato il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- Pareri, approvazioni ed autorizzazioni di competenza dell'AATO: occorre snellire i tempi di rilascio soprattutto ai fini della tempestiva disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli investimenti.

## **5. PROFILI ECONOMICO-PATRIMONIALI E BENI IMMOBILI**

### **5.1. Natura dei beni in proprietà o nella disponibilità della Società Finanziata e relativo titolo giuridico**

VUS - nei colloqui telefonici intervenuti in argomento - ha avuto modo di chiarire che la quasi totalità dei beni funzionali alla gestione del servizio le sono stati concessi in uso dagli Enti locali/Autorità di Ambito nel momento di affidamento del servizio medesimo.

Ciò induce a ritenere che i beni concessi in uso siano di **proprietà pubblica** e, conseguentemente, soggetti ad uno specifico regime giuridico.

Ed infatti, occorre ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., *“Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”* (comma 1) e che *“Spetta anche all’Autorità d’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile”* (comma 2).

La disposizione è, quindi, fondamentale ai fini che interessano, in quanto qualifica espressamente come demaniali i beni afferenti la gestione del servizio idrico integrato di proprietà pubblica, specificando, altresì, il regime cui detti beni sono soggetti e i poteri che, in riferimento ad essi, può esercitare l’Autorità di Ambito.

Va da sé, peraltro che detta disposizione si deve correlare necessariamente - e leggersi, pertanto, in combinato disposto - con quella di cui all'art. 824 del Codice civile a mente della quale – in tema di beni delle Province e dei Comuni soggetti al regime dei beni demaniali - *“I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico”* e che, tra questi, vi rientrano *expressis verbis* proprio gli acquedotti.

Quanto detto peraltro considerando che la stessa nozione di *“acquedotto”* è molto estesa, essendo in essa ricompreso il complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto e di distribuzione, laddove per attingimento si intende il complesso delle opere occorrenti per la raccolta, la regolazione e la derivazione di acque per trattamento la loro disinfezione o conferimento di particolari caratteristiche chimico-biologiche, per trasporto il loro convogliamento e per distribuzione il complesso di funzione di gestione dei serbatoi, della reti e delle relative diramazioni .

Prima di valutare le conseguenze di detta qualificazione giuridica dei beni in oggetto, occorre, tuttavia, verificare se sussiste l'astratta possibilità che la Società possa avere in dotazione altri beni, di natura e qualificazione differente rispetto a quella demaniale, con ciò verificandosi se - a fianco delle dotazioni demaniali concesse in uso - la Società è nella titolarità di altre strutture che possono ascrivere ad una eventuale proprietà privata.

E' infatti è evidente che, in astratto, la Società potrebbe essere proprietaria di alcune opere funzionali al servizio, quali acquedotti, impianti di depurazione, fognature ovvero comunque serventi a suddetti scopi (magazzini, depositi, etc...).

Tuttavia, come già premesso, la Società ha precisato che la quasi totalità dei beni le proviene dagli Enti locali e che, pertanto, pochi e residuali cespiti possono essere ascritti al proprio patrimonio. Circostanza che induce comunque a ritenere che la Società non sia proprietaria di un complesso di beni che - né per valore né per estensione – potrebbero rappresentare una universalità di beni utile ai fini che interessano.

Ciò chiarito si rende necessario comprendere lo specifico regime giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali, dovendosi al riguardo precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 823 del Codice civile, *"I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano"*.

Pertanto, pur ammissibile in astratto una loro concessione - soprattutto nei confronti di un concessionario di un servizio pubblico (in quanto si rientra proprio nell'ipotesi in cui i beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi poiché le leggi che li riguardano prevedono tale opzione) - va necessariamente escluso possibile utilizzo dei beni per scopi differenti, come potrebbe essere nel caso di un loro utilizzo a garanzia di un eventuale finanziamento.

Conclusivamente si deve rilevare, da quanto direttamente appreso dai rappresentanti di VUS che:

- la quasi totalità dei beni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato è da ascrivere nella categoria dei beni demaniali che, per loro natura, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (Cass., 20 aprile 2001, n. 5894; T.A.R. Sicilia, 26 novembre 1986, n. 349);
- la restante parte di beni che potrebbe pure essere di proprietà privata, oltre ad essere comunque funzionale alla gestione del servizio, rappresenta in ogni caso un novero di beni che difficilmente potrebbe offrire garanzie di alcun tipo in merito al finanziamento erogato.

## **5.2. Situazione dei terreni e dei siti sui quali dovranno essere sviluppati gli investimenti**

In riferimento alla situazione dei terreni e dei siti sui quali dovranno essere realizzati gli interventi la Società – sollecitata al riguardo al fine di redigere la presente Relazione - ha precisato che allo stato non è possibile fornire uno stato di consistenza certo e definito.

Trattasi infatti, di moltissime aree di proprietà pubblica e/o privata – su un territorio di riferimento di circa 2.200 Km<sup>2</sup> - sulle quali dovranno essere realizzate reti, canalizzazioni ed impianti.

La Società ha pertanto chiarito che di volta in volta verranno attivate le usuali strumentazioni di legge per ottenerne il diritto di passaggio o di costruzione.

### **5.3 Indebitamento esistente**

E' stato fornito dalla Società un prospetto sulla situazione economico-patrimoniale aggiornato alla data del 30 giugno 2008.

Dall'esame di tale situazione risulta che la posizione debitoria è pari a complessivi euro 68.059,00 con una variazione in aumento di euro 4.425,00 rispetto al 31.12.2007.

Tali debiti ricomprendono debiti verso le banche, debiti verso altri finanziatori, debiti verso i fornitori, debiti verso imprese controllate, debiti verso imprese collegate, debito verso Enti Pubblici di riferimento, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale e altri debiti vari.

In data 11.12.2007 è stata peraltro inviata all'Advisor una nota relativa Stato patrimoniale linea "Servizio Idrico Integrato" aggiornata al 31.12.2006.

Ciò posto, si richiamano le attestazioni di cui al verbale del Collegio Sindacale del 1.10.2007 che individua la posizione finanziaria netta al 30.06.2007 in euro 12.749,00 rispetto agli euro 12.335,00 risultanti al 31.12.2006.

Nel medesimo verbale viene anche segnalata la situazione degli affidamenti bancari concessi che risultano essere i seguenti: (i) Cassa di Risparmio di Foligno, concesso euro 4.500.000,00, utilizzato euro 0; (ii) Banca Popolare Spoleto, concesso euro 500.000,00, utilizzato euro 0.

### **5.4 Garanzie Concesse**

Per quanto risulta dai Documenti acquisiti, gli unici impegni assunti da VUS sono quelli previsti dal contratto di mutuo del 23.03.2006 e per i quali si rinvia al punto 1.1.9.



## 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Va, necessariamente premesso che in materia occorre operare un preciso richiamo alle previsioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ed infatti, la citata disposizione normativa si occupa di indicare le modalità di esecuzione degli interventi connessi alla gestione del servizio a seconda che la gestione del servizio sia stata o meno affidata con gara, all'uopo disponendo:

- ✓ che *“In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”* (art. 113, comma 5 *ter*, primo capoverso);
- ✓ ovvero che, *“Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente”* (art. 113, comma 5 *ter*, secondo capoverso).

Ciò posto è evidente che ai sensi della vigente normativa VUS opera in qualità di stazione appaltante e in quanto tale è soggetta - nei limiti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione – a ricercare con procedura ad evidenza pubblica il materiale esecutore dei lavori che la Società medesima è tenuta a realizzare.



### **Osservazioni**

La Società ha trasmesso un documento contenente le clausole tipo utilizzate per la stipula dei contratti di appalto aggiudicati mediante procedura concorsuale pubblica.

Dalla valutazione del documento – in aggiunta all’ulteriore documentazione di tipo tecnico contenuta nel Capitolato per la realizzazione delle opere – si evince che lo schema utilizzato appare conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Si deve tuttavia precisare che, data la specificità dei lavori che potrebbero essere oggetto di contratto, non è possibile a priori stabilire la congruità delle forme prescelte, esclusivamente considerando il modello valutato ai fini del Report.

Al riguardo si può, infatti, notare che in ragione della specificità dei lavori che potrebbero essere oggetto di prestazione potrebbero – pur nel rispetto delle previsioni normative rilevanti in materia - modificarsi talune essenziali clausole del rapporto.

In particolare è da ritenersi opportuno che nell'ambito dei Contratti di Progetto la Società vada ad inserire clausole tese a salvaguardare dell'integrità delle obbligazioni assunte con i Finanziatori

### **7. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI**

E’ stato richiesto alla Società di fornire un prospetto di sintesi delle autorizzazioni e i permessi in essere. La Società ha trasmesso il Documento Preliminare Progettazione (D.P.P.) in uso presso la stessa.

## 8. QUADRO CAUZIONALE

### Premessa

Il sistema delle cautele per il finanziamento ed il recupero dello stesso nel contesto di una concessione *in house* involge aspetti di particolare specificità per le ovvie interferenze fra le ordinarie clausole negoziali, il controllo analogo e la natura pubblicistica della partecipazione.

Una conseguenza di detta interferenza si vedrà emergere con evidenza in ordine all'inammissibilità del pegno sulle azioni.

Anche altre clausole ordinarie potrebbero incidere negativamente sull'efficacia ed integrità del controllo analogo in modo da farne venir meno la cogenza e, quindi, porre in crisi la validità dell'affidamento.

Un significativo esempio potrebbe essere individuato nell'ordinaria previsione di richiedere il preventivo assenso ai soggetti finanziatori per operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, acquisizioni societarie e/o di servizi; e così via.

Orbene, la postergazione dell'esercizio del potere decisionale della componente pubblica rispetto ai Finanziatori sicuramente rappresenta un *vulnus* per il controllo analogo.

La soluzione risiede nel riportare alla condivisione iniziale delle previsioni e/o garanzie che chiameremo interferenti da parte di chi esercita o dovrebbe esercitare il controllo analogo: quindi, in questo caso, non è più la volontà della società ad essere suprema, ma occorre un elemento ulteriore rappresentato dalla volontà dei soggetti controllanti.

In sostanza è da ritenersi necessario e, in prima istanza, sufficiente che nel *direct agreement* con gli enti locali siano inseriti gli elementi negoziali interferenti in modo che, con la condivisione iniziale, non venga dismessa la funzione pubblicistica.

Ciò precisato , occorrerà anche assumere un atteggiamento di chiara flessibilità nell'impostazione delle clausole facendo, ad esempio, retrocedere alcune di esse a mera informativa piuttosto che a consenso preventivo oppure introducendo quest'ultimo qualora si siano verificati degli *early warning* particolari.

### 8.1 Ammissibilità del Pegno sulle azioni della Società

Il tema in trattazione si potrebbe definire quasi una *naturalia negotii* del sistema di *security package* nell'ambito del finanziamento *project*.

E' indubbio che lo stesso, però, assuma una valenza diversa qualora venga applicato ad una società pubblica.

Intanto, è da chiarire quali possano essere gli elementi di diversità che impongono all'interprete di avviare una riflessione più articolata sull'applicabilità del pegno alle azioni di titolarità pubblica.

Un elemento rilevante è sicuramente rinvenibile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche da parte degli Enti locali per il tramite della partecipazione azionaria .

Infatti, occorre distinguere la matrice della società da quella della proprietà della stessa.

E' notorio come la consolidata giurisprudenza di legittimità affermi che *“la s.p.a. con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli Enti pubblici (Comune, Provincia, etc) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che la società quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico”* ( Cfr. Cass., sez. un. 15.4.2005 n. 7799).

Il tema di fondo è, invece, la funzione che porta un soggetto pubblico a detenere una partecipazione.

Orbene, senza alcuna pretesa di esaustività, posto che la natura dell'Ente Locale consente allo stesso di operare anche con moduli imprenditoriali ma sempre per

fini pubblicitici, il pretermettere allo stesso di esercitare detti fini significherebbe far venir meno la stessa ragione della creazione del modulo organizzativo.

Ed ecco perché l'elemento tipico del pegno sulla azioni, costituito dall'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte creditore pignoratorio, crea in astratto un problema di ammissibilità.

Tra l'altro questa evenienza potrebbe sempre in astratto provocare anche un allentamento di quel controllo analogo di cui ci si è diffusamente occupati.

Ciò precisato occorre richiamare la natura derogabile tra le parti di detto esercizio in base all' art. 2352 cod. civ. che sancisce espressamente che il diritto di voto spetta al creditore "*salvo convenzione contraria*", potendo dunque tale diritto rimanere in capo all'azionista.

Nel caso di specie, un espresso accordo tra le Parti volto a mantenere in capo agli azionisti l'esercizio del diritto di voto, equivarrebbe a far sì che gli stessi mantengano il controllo della Società.

In tal caso quindi sotto questo profilo l'ammissibilità del pegno sulle azioni non condurrebbe a svilimenti delle norme pubblicitiche (in particolare, all'art. 113 TUEL) né a predeterminate o automatiche ingerenze del creditore pignoratorio nell'attività della Società.

La funzione tipica dell'istituto è infatti quella di costituire una garanzia a favore del finanziamento erogato ed infatti, salvo patti contrari, il creditore non sarà legittimato a compiere atti di disposizione della partecipazione sociale (ad esempio non può esercitare il diritto di recesso).

In altre parole, la disciplina dettata dall'art. 2352 Cod. Civ., in aggiunta alle consolidate posizioni giurisprudenziali, consentono che l'azionista sia posto al riparo da ingerenze del creditore nell'attività sociale ed a preservare, allo stesso tempo, l'esigenza che il controllo rimanga in capo agli enti pubblici titolari del capitale sociale.

Pur tuttavia, tali riflessioni non portano a ritenere ammissibile la costituzione di pegno sulle azioni di una *multiutility in house* in quanto la stessa in una situazione

di patologia, ovvero di esercizio del diritto di pegno, sarebbe sottratta dalla sfera pubblicistica e posta in vendita ad altro soggetto.

In buona sostanza si inserirebbe una vendita forzata all'interno di un processo pubblicistico per un atto di dismissione degli stessi enti locali: il che rende inammissibile la prospettiva.

In ultimo si segnala, per mera completezza espositiva , l'art. 9 dello Statuto che dispone che *“le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento”*.

## **8.2 Garanzie reali concesse dalla Società**

Le garanzie risultano ammissibili nella misura in cui non sussista un divieto discendente da norme imperative di legge o afferiscano a beni non vincolabili a forme di tutela di soggetti privati, e pertanto:

### **8.2.1. Pegni sui conti correnti della Società**

Sono ammissibili qualora limitati alla componente aziendale afferente il SII ed ad oggi non risultano esistenti per quanto comunicato dalla Società e riscontrabile dai Documenti acquisiti.

### **8.2.2 Ipoteca sui beni immobili e diritti immobiliari della Società**

Scontano la demanialità dei beni come indicato in precedenza ed ad oggi non risultano esistenti per quanto comunicato dalla Società e riscontrabile dai Documenti acquisiti.

## **8.3 Cessione dei crediti vantati dalla Società Finanziata nei confronti delle principali controparti commerciali**

Sono ammissibili nel rispetto delle previsioni normative inerenti le modalità di formalizzazione dei relativi atti ed ad oggi non risultano esistenti per quanto comunicato dalla Società e riscontrabile dai Documenti acquisiti.

#### **8.4 Ammissibilità del Privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. n. 385/1993 e del Privilegio generale ex art. 160 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

Il Privilegio speciale ex art. 46 D.Lgs. 385/1993 consente ai finanziatori di essere garantiti attraverso la costituzione di privilegi speciali sui beni mobili della società destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti in pubblici registri.

Tale privilegio dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità. Sull'atto dovranno descriversi i beni ed i crediti oggetto del privilegio, nome della Banca e del debitore, ammontare e condizioni del finanziamento e l'importo per il quale il privilegio è assunto.

La garanzia potrà avere ad oggetto:

- a) impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

Tale forma di privilegio, ai sensi dell'art. 2577 ultimo comma Cod. Civ., sarà sempre posposto al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi ex art. 2751 *bis* e non pregiudicherà eventuali ed altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

Viceversa, il Privilegio generale ex art. 160 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che i crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi abbiano privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del Codice Civile.

Anche tale forma di privilegio, a pena di nullità, dovrà risultare da atto scritto dove dovranno essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

La disciplina prevede una forma di pubblicità, prevedendo che della costituzione del privilegio debba darsi avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali.

Entrambi i privilegi in esame dovranno inoltre, ai fini dell'opponibilità ai terzi, essere trascritti nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria tenuta presso il competente Tribunale.

Lo Statuto di VUS S.p.A. consente in modo espreso la prestazione delle garanzie in oggetto.

L'art. 4 ultimo comma, prevede infatti che *“La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali”*.

Occorre, tuttavia, segnalare quanto di seguito:

- a) In ordine al privilegio generale previsto dall'art. 160 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. se ne deduce una applicabilità al di là delle modalità operative per la realizzazione dell'opera finanziata e, dunque, in generale, una possibilità di utilizzo anche nel settore considerato, per la gestione di un servizio pubblico e realizzazione delle infrastrutture serventi e strumentali alla gestione del medesimo;
- b) il privilegio, tanto quello generale che quello speciale, potrà riguardare soltanto beni mobili che, in ogni caso e ad alcun titolo, costituiscano beni appartenenti al demanio (in quanto universalità) o al patrimonio indisponibile, secondo le disposizioni di legge vigenti.

## 9. ANALISI DEL CONTENZIOSO

La Società ha consegnato un prospetto del contenzioso esistente precisando che dal Febbraio 2007 è stato attivato l'Ufficio Legale interno, e che ci si è rivolti a Legali esterni per l'attività di recupero crediti di importi superiori ad euro 10.000,00.

Emergono altresì due Convenzioni con Legali esterni, Avv. Campanacci per Foligno ed Avv. Accardi per Spoleto, alle tariffe professionali di seguito riportate:

- 300 euro per Decreto Ingiuntivo oltre spese sostenute;
- 500 euro per atto di citazione oltre spese sostenute.

Le cause trattate direttamente dall'ufficio legale interno sono in totale 14.

*Osservazioni:* segnaliamo che da un esame del prospetto, tra le sopra citate 14 cause, emergono, in particolare, sei cause nelle quali vengono richiesti a VUS somme a titolo di risarcimento danni.

Complessivamente, VUS è esposta per un importo pari ad euro 146.700,00.

In alcune controversie viene richiamata la compagnia assicurativa, la quale dovrebbe surrogarsi alla VUS nell'eventuale pagamento.

Specificatamente, le cause in oggetto sono:

1. VUS/PANETTO CRISTINA: La pretesa di controparte è di euro 112.000,00 (l'assicurazione è stata chiamata in causa).
2. VUS/NORELLI – GUIDI: i danni ammontano ad euro 7.000,00. Pagherà l'assicurazione.
3. VUS/PARIS FIORELLA: la pretesa di controparte ammonta ad euro 4.650,00. Non viene fatta menzione della compagnia assicurativa.
4. VUS/SANTIROSI: la richiesta di risarcimento ammonta ad euro 2.500,00. La compagnia assicuratrice non viene menzionata.
5. VUS/FEBO PANICO – PIERA MICANTI: controparte pretende euro 16.400 per danno rapportato al valore del bene ed euro 4.110 per la servitù oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.



Il Prospetto fornito da Controparte non consente tuttavia valutazioni più approfondite in ordine alle cause pendenti.

Occorre altresì rilevare che nel verbale del CdA del 28 Marzo 2007 si fa riferimento a due cause, non menzionate nel prospetto del contenzioso fornito dalla società si suppone perché non attinenti al settore idrico.

Le cause discusse in seno al Cda sono:

1. Umbria Oli S.p.A./VUS S.p.A.
2. Comune di Spoleto/Endesa S.p.A./VUS S.p.A.

Dal citato verbale del CdA emerge altresì, per ciascuna causa, la relazione dell'Ufficio Legale aziendale.

## 10. PROFILI GIUSLAVORISTICI

La Società ci ha fornito un prospetto dell'organigramma aziendale nel quale sono indicati i singoli dipartimenti e i nominativi del personale, del titolo da ciascuno posseduto (genericamente, diploma o laurea) e della mansione ricoperta.

Dal verbale di CdA del 12.04.2007 risulta che ai dipendenti della Società risulta applicabile il CCNL per il settore acqua/gas.

Dai verbali di CdA del 3.05.2007 e 18.05.2007 emerge anche l'applicazione di un premio di produttività per "obiettivi" per l'incentivazione dei Dirigenti.

*Osservazioni:* Non si è tuttavia nelle condizioni di conoscere il concreto stato di fatto dei singoli rapporti di lavoro in essere. Non sono stati forniti elementi utili all'analisi del contratto di lavoro applicato a ciascuno dei soggetti ivi richiamati né l'esistenza di eventuali controversie di lavoro.

Invero, sembra opportuno ricordare che dall'esame del Verbale CdA del 30.05.2007 sono emerse vertenze intentate dal personale come di seguito specificato:

- Igiene Urbana: n. 7 vertenze in atto;
- Gas Acqua: n. 6 richieste più due vertenze in atto.

## 12. PROFILI ASSICURATIVI:

La Società ha fornito un prospetto riepilogativo delle polizze assicurative in corso di seguito integralmente riportato:

### Polizza Incendio

n. 44/909 stipulata con la Compagnia Assicuratrice Unipol premio annuo € 17.900,00

Somma assicurata:

- Fabbricati € 6.245.843,02
- Contenuto €1.207.146,94
- Fabbricato ( Locali S. Chiodo adibiti a trattamento di beni durevoli) €900.000,00
- Contenuto €50.000,00
- Varie ( Cassonetti a ) € 413.165,00
- Varie ( Cassonetti b) € 1.032.913,00
- Fabbricato (Stazioni ecologiche) €46.500,00
- Ricorso terzi €1.000.000,00

Franchigie e Limiti di indennizzo:

- a) per i danni di **acqua condotta**, sono escluse per ogni sinistro, i primi € 258.00; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 500.00,00 ed il massimo risarcimento per anno assicurativo non potrà superare € 50.000,00;
- b) le spese di **demolizione, sgombero e trasporto** sono prestate fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto è previsto dall'art. 8 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale; relativamente alle spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali danneggiati, il limite di indennizzo si intende stabilito in € 25.000,00;
- c) per la Garanzia accessoria **Spese di ricerca e riparazione del guasto**, sono escluse per ogni sinistro i primi € 500.00,00. Tale franchigia è cumulabile con quella pattuita per la garanzia acqua condotta; per i fabbricati superiori a 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 750.00,00;

- d) la garanzia **perdita delle pigioni** è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
- e) per i danni a schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari a € 10.000,00;
- f) per i danni a quadri ed oggetti d'arte sono indennizzati fino alla concorrenza di € 25.000,00 qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza;
- g) per la Garanzia Eventi atmosferici il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto. Viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
- h) **Terrorismo** il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con minimo di € 15.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 2.500.000,00
- i) **Eventi sociopolitici**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con minimo di € 5.000,00; viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
- j) Per la Garanzia **Fenomeno elettrico**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 258.000,00; in nessun caso la società sarà tenuta a corrispondere una somma maggiore di € 25.000,00, per sinistro e per annualità assicurativa;
- k) Per la **Garanzia Grandine** il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, in nessun caso la società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, la somma maggiore di € 25.000,00;
- l) Per la **Garanzia Sovraccarico neve**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 ed eccedere € 50.000,00. in nessun caso la società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di € 500.000,00.

### **RCT/O**

Polizza n. 65/632 stipulata con la compagnia Assicuratrice Unipol. Premio annuo € 125.400,00.

Somma assicurata:

- premio netto €89.197,12;
- accessori €13.379,57;
- premio tassabile €102.576,69;
- tasse € 22.823,31.

### **Furto**

Polizza n. 45/352 stipulata con la compagnia Assicuratrice Unipol. Premio annuo € 4.270,00.

Somma assicurata:

- premio netto € 3.037,25;
- accessori € 455,59;
- premio tassabile 3.492,84;
- tasse 777,16.

### **Kasko Dip. in Missione**

Polizza n. 131/16254 stipulata con la compagnia Unipol. Premio annuo € 1.700,00.

Somma assicurata:

- premio tassabile € 1.497,80,
- tasse € 202,20.

### **Tutela Legale**

Polizza n. 71/115 stipulata con la compagnia assicuratrice Unipol. Premio annuo € 7.410,00.

Somma assicurata:

- premio netto € 5.314,21;
- accessori € 797,13;

- tasse € 1.298,66.

### **Infortuni**

Polizza n. 42096687 con la compagnia assicuratrice Unipol. Premio annuo € 12.631,00.

Somma assicurata:

- premio netto € 10.715,59;
- accessori € 1.607,34,
- premio tassabile € 308,07.

### **Auto libro Matricola**

Polizza n.130/13518 stipulata con la compagnia assicuratrice Unipol.

Premio annuo € 158.782,52.

### **RC Patrimoniale**

Polizza n.1519464 stipulata con la compagnia assicuratrice Lloyd's. Premio annuo €14.328,00 (a carico ente).

Massimale per assicurato, per sinistro e per ciascun periodo assicurato annuo:

- Quadri ruolo amministrativo € 500.000,00
- Dirigenti amministrativi € 500.000,00
- Dirigente tecnico € 500.000,00.

### **RC Patrimoniale (quota colpa grave)**

Polizza n. 1519464. Stipulata con la compagnia assicuratrice Lloyd's.

Premio annuo € 3.183,42 (a carico assicurati).

### **RC patrimoniale Amm.ri & Dirigenti**

Polizza n. BK0007054. Stipulata con la compagnia Lloyd's. Premio annuo €10.998,83.

- Limite di massimale per sinistro € 3.000.000;
- Limite di massimale in aggregato € 3.000.000:

Polizza Vita (Dirigenti)	Generali	683731864	4.100,00
--------------------------	----------	-----------	----------

### **RC Inquinamento**

Polizza n. 60/638 stipulata con la compagnia assicuratrice Unipol. Premio annuo € 19.071,00.

Somma assicurata:

- premio imponibile € 15.600,00;
- tasse € 3.471,00.

Massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo € 2.600.000,00.

### **Ulteriori Precisazioni:**

Dal verbale CdA del 9 Ottobre 2007, risulta che alla data del 31.12.2007 scadranno i contratti per la copertura dei rischi aziendali, divisi in Lotti e di seguito enucleati:

- Lotto 1: Responsabilità verso terzi e dipendenti;
- Lotto 2: Responsabilità Civile Patrimoniale;
- Lotto 3: Responsabilità Civile Amministratori;
- Lotto 4: Responsabilità Civile Inquinamento;
- Lotto 5: RCA Libro Matricola;
- Lotto 6: Tutela Legale;
- Lotto 7: Infortuni;
- Lotto 8: Kasko dipendenti in missione;
- Lotto 9: All risks incendio e furto.

L'importo annuo stimato nel budget 2007 per le sopra citate coperture assicurative ammonta ad euro 411.000,00.

Si riscontra altresì che la VUS S.p.A. si avvale dei broker Marsh S.p.A. , società che ha già collaborato con la struttura aziendale nella gestione delle polizze assicurative in occasione dei processi di fusione che hanno interessato la VUS S.p.A. .

Il CdA ha deliberato di indire la procedura aperta ai sensi della Parte II, Titolo I, D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi aziendali, per la durata di anni due (2) con facoltà di uguale rinnovo per un uguale periodo.



## **ALLEGATO 1 – Documenti Acquisiti**

### **VUS S.p.A.**

- statuto rif. 1.1.1
- libro soci rif. 1.1.2
- patti parasociali rif. 1.1.3
- verbali assemblea: rif. 1.1.5
  - a. 5.6.2007
  - b. 29.6.2007 - 3.7.2007
  - c. 20.11.2007 - 21.11.2007
- verbali Consiglio di Amministrazione: rif. 1.1.6
  - d. 17.1.2007
  - e. 23.1.2007
  - f. 13.2.2007
  - g. 7.3.2007
  - h. 28.3.2007
  - i. 12.4.2007
  - j. 17.4.2007
  - k. 16.5.2007
  - l. 30.5.2007
  - m. 28.6.2007
  - n. 12.7.2007
  - o. 1.8.2007
  - p. 5.9.2007
  - q. 9.10.2007
  - r. 23.10.2007
  - s. 4.12.2007
  - t. 11.12.2007
- verbali collegio sindacale: rif. 1.1.7
  - a. 1.10.2007
  - b. 3.7.2007
  - c. 3.4.2007
  - d. 10.1.2007
  - e. 12.10.2006
  - f. 19.7.2006
  - g. 30.5.2006
- bilancio al 31.12.2006 rif. 1.1.8

- contratto di mutuo del 23.3.2006 e allegati rif. 1.1.9
- lettera patronage Comuni di Spoleto e di Foligno rif. 1.1.9
- contratto di appalto del 18 ottobre 2007 (manutenzione ordinaria strada S. Orsola) rif. 1.1.9
- scrittura privata di “contratto aperto per le opere “allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno” tra Vus e DPR Costruzioni s.p.a. rif. 1.1.9
- scrittura privata di “contratto aperto per le opere “allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno” tra Vus e Schiavo Costruzioni s.r.l. rif. 1.1.9
- scrittura privata di “contratto aperto per le opere “allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno” tra Vus e Mollame Emilio rif. 1.1.9
- scrittura privata di “contratto aperto per le opere “allacci e piccoli estendimenti nel Dipartimento di Foligno” tra Vus e Protasi; rif. 1.1.9
- Situazione economico patrimoniale al 30.06.2008 rif. 5.3
- Stato Patrimoniale servizio idrico integrato rif. 5.3
- Documento Preliminare Progettazione (D.P.P.) rif. 7
- prospetto controversie rif. 9
- organigramma al 1.12.2007 rif. 10
- prospetto polizze assicurative in essere rif. 12

**VUS COM S.r.l. rif. 1.2.1**

- convenzione per la fornitura di service del 25.3.2004
- statuto
- verbale di assemblea straordinaria del 18.4.2007
- visura camerale

**VUS G.P.L. S.r.l. rif.1.2.3**

- statuto
- verbale assemblea 13.7.2007
- convenzione per la fornitura di service amministrativo e commerciale del 30.9.2005

**TREC S.p.a. rif. 1.2.4**

- statuto
- verbale assemblea del 4.2.2005

**I.C.T. VALLE UMBRA S.r.l.**

**rif. 1.2.5**

- statuto
- contratto di cessione di partecipazione in capitale di s.r.l. registrato il 16.9.200

**CENTRO AMBIENTE S.p.A.**

**rif. 1.2.2**

- statuto

**COMUNE DI FOLIGNO**

- delibera del Consiglio comunale n. 66/2008 di *“Approvazione delle modifiche allo statuto della Società e del Regolamento per la disciplina di nomina, composizione e funzionamento del “Coordinamento dei Soci”*